



COMUNE DI ARENZANO
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 26-09-2019 Numero 32

Copia

**Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 - APPROVAZIONE**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, in Arenzano, nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

Gambino Luigi	P	Tamburini Gianfranco	P
Bagnasco Fiorella	P	Muscatello Salvatore	P
Silvestrini Francesco	P	Magliocchetti Renato	P
Oliveri Davide	P	Tedeschi Daniela	P
Cortesia Sergio	P	Damonte Alice	P
Chiossone Romina	P	Traverso Gianluca	P
Damonte Giovanna	P	Traverso Sabrina	P
Bevilacqua Andrea	P	Cenedesi Paolo	P
Teschioni Gabriele	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sindaco Gambino Luigi.

Partecipa il Segretario Comunale CORBISIERO ROSALIA.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE**RICHIAMATI:**

- la Legge n. 42/2009 (Legge Delega) che all'art. 2 comma 2 lettera h) ha indicato, tra i principi che devono informare il processo di armonizzazione contabile dei sistemi e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni Pubbliche, l'adozione di regole contabili uniformi e un comune piano dei conti integrato nonché l'adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- la Legge n. 196/2009 avente ad oggetto "Principi di coordinamento, obiettivi di Finanza Pubblica ed armonizzazione dei sistemi contabili" che all'art. 2 comma 2 lettera e) richiede l'adozione di un bilancio consolidato dell'Amministrazione Pubblica con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune;
- l'art. 11 bis del D.lgs. n. 118/2011 che prevede che gli Enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'All. 4/4 e che il medesimo è costituito dal conto economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
 - a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa
 - b) la relazione del collegio dei revisori;
- gli articoli 11 ter, quater, quinquies che definiscono rispettivamente gli enti strumentali, le società controllate e le società partecipate;
- l'articolo 18 del D. Lgs. 118/2001 e l'art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 che prevedono il 30 settembre quale termine per l'approvazione del bilancio consolidato;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (All. 4/4 del D.lgs. n. 118/2011) come da ultimo modificato dai D.M. 29.08.2018 e D.M. 01.03.2019;
- lo schema di bilancio consolidato previsto dall'Allegato 11 del D.lgs. n. 118/2011;
- l'art. 151 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che entro il 30 settembre l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle Società controllate e partecipate secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al D.lgs. n. 118/2011;
- l'art. 233 bis del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal D.lgs. 118/2011;
- l'art. 147 quater del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, che al 4 comma ha previsto, per tutti gli enti locali a prescindere dalla fascia demografica di appartenenza, che i risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e dalle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, secondo le modalità previste;

VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 241 del 20/12/2018 con la quale sono stati individuati, nell'ambito degli Enti/Società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano, quelli che rientrano nel perimetro di consolidamento e n. 89 del 13/06/2019 di aggiornamento di detto perimetro di consolidamento;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2018;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 05.09.2019 che approva lo schema di bilancio consolidato 2018 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arenzano;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dal Revisore Unico ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera d) bis del D. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;

CON n. 13 voti favorevoli su n. 17 consiglieri presenti di cui n. 13 votanti, essendosi astenuti i consiglieri Salvatore Muscatello, Renato Magliocchetti, Sabrina Traverso, Paolo Cenedesi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni citate in premessa, il bilancio consolidato del gruppo "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI ARENZANO" relativo all'esercizio finanziario 2018 e costituito da CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO e STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO e dai seguenti allegati:

a) la Relazione sulla gestione consolidata 2018 comprensiva della nota integrativa redatta secondo le modalità di cui al punto 5) del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

b) la Relazione del Revisore Unico espressa ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera d) bis del D.lgs. n. 267/2000;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 quinquies del D. L. n. 113/2016 convertito in L. n. 160/2016, il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio consolidato (30 settembre), nonché il mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 13 della L. n. 196/2009 come modificato dall'art. 1 comma 904 L. n. 145/2018, comporta l'impossibilità di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione fino a quando non si abbia adempiuto. E' fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti passivi che si figurano come elusivi dalla predetta disposizione.

***** *****

Con n. 13 voti favorevoli su 17 consiglieri presenti di cui n° 13 votanti (essendosi astenuti i consiglieri Paolo Cenedesi, Magliocchetti Renato, Salvatore Muscatello, Sabrina Traverso),

il Consiglio Comunale dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Gambino Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CORBISIERO ROSALIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 08-10-2019 n. r.p. **1808** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 23-10-2019

Arenzano, li 08-10-2019

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CORBISIERO ROSALIA

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N.267.

Arenzano, li 08-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CORBISIERO ROSALIA

Divenuta esecutiva il _____, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. CORBISIERO ROSALIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Arenzano, li 08-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CORBISIERO ROSALIA

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	13.357.189,91	13.303.255,02		
2	Proventi da fondi perequativi	-	-		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.127.495,23	979.740,71		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	724.917,55	306.303,63		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	395.908,68	314.174,92		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	6.669,00	359.262,16		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.856.394,35	3.798.620,71	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	781.029,64	734.672,89		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	15.800,46	12.444,49		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	3.059.564,25	3.051.503,33		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-	-	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	481.626,34	427.529,65	A5	A5 a e b
Totale componenti positivi della gestione A)		18.822.705,83	18.509.146,09		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	376.771,24	315.278,85	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.530.273,48	5.306.973,23	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	411.683,10	548.809,58	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	499.839,64	512.596,67		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	498.004,31	492.925,22		
b	<i>Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.</i>	-	-		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	1.835,33	19.671,45		
13	Personale	5.493.548,79	5.301.803,92	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.704.254,73	2.657.352,91	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	356.229,30	523.558,62	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	1.664.418,14	1.465.918,22	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	-	-	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	683.607,29	667.876,07	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	14.722,00	2.235,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	3.328,51	-	B12	B12
17	Altri accantonamenti	8.000,00	51.830,68	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.587.517,05	3.145.750,26	B14	B14
Totale componenti negativi della gestione B)		17.629.938,54	17.842.631,10		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		1.192.767,29	666.514,99		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	-	-	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	-	-		
b	<i>da società partecipate</i>	-	-		
c	<i>da altri soggetti</i>	-	-		
20	Altri proventi finanziari	5.917,55	1.469,40	C16	C16
Totale proventi finanziari		5.917,55	1.469,40		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	250.666,52	269.441,40	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	247.691,52	266.604,40		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	2.975,00	2.837,00		
Totale oneri finanziari		250.666,52	269.441,40		
Totale (C)		- 244.748,97	- 267.972,00		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	535.048,00	107.611,00	D19	D19
Totale (D)		- 535.048,00	- 107.611,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	-	-	E20	E20
a	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	-	-		
b	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	619.858,24	590.213,24		E20b
c	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	2.182,63	133.218,33		E20c
d	<i>Altri proventi straordinari</i>	13.145,53	17.709,81		
e					
Totale proventi		635.186,40	741.141,38		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	-	-	E21	E21
a	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	242.474,29	104.407,16		E21b
b	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	-	-		E21a
c					

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
d	Altri oneri straordinari	-	19.764,08		E21d
	Totale oneri	242.474,29	124.171,24		
	Totale (E) (E20-E21)	392.712,11	616.970,14		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	805.682,43	907.902,13		
26	Imposte	322.267,11	502.089,64	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	483.415,32	405.812,49	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	- 356.703,16		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
I	1 costi di impianto e di ampliamento	1.133,00	709,00	BI1	BI1
	2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-	BI2	BI2
	3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.745,73	4.890,48	BI3	BI3
	4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile	4.759,00	5.355,00	BI4	BI4
	5 avviamento	-	-	BI5	BI5
	6 immobilizzazioni in corso ed acconti	1.146.908,24	1.316.329,91	BI6	BI6
	9 altre	9.121.595,38	9.454.590,14	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	10.277.141,35	10.781.874,53		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II	1 Beni demaniali	45.383.965,43	45.918.076,08		
	1.1 Terreni	-	-		
	1.2 Fabbricati	29.277.146,57	29.219.536,37		
	1.3 Infrastrutture	12.375.721,61	12.954.601,47		
	1.9 Altri beni demaniali	3.731.097,25	3.743.938,24		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	18.982.872,61	19.427.414,04		
	2.1 Terreni	4.555.111,38	6.446.251,38	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.2 Fabbricati	12.753.319,41	11.090.513,36		
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.3 Impianti e macchinari	398.127,22	463.737,76	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	-	-		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	837.928,98	888.317,72	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	75.582,37	241.922,96		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	82.395,41	101.411,20		
	2.7 Mobili e arredi	151.124,84	174.161,66		
	2.8 Infrastrutture	-	-		
	2.99 Altri beni materiali	129.283,00	21.098,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.866.367,09	874.614,80	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	66.233.205,13	66.220.104,92		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	1.803,68	1.739,16	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	71,68	-	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	-	-	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	1.732,00	1.739,16		
	2 Crediti verso	-	-	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	-	-		
	b imprese controllate	-	-	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	-	-	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	-	-	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	-	-	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.803,68	1.739,16		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	76.512.150,16	77.003.718,61		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>				
	Totale	11.812,00	26.534,00	CI	CI
II	<u>Crediti (2)</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	2.429.432,36	3.097.931,16		
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	-		
	b Altri crediti da tributi	2.429.432,36	3.097.931,16		
	c Crediti da Fondi perequativi	-	-		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	177.385,53	671.888,97		
	a verso amministrazioni pubbliche	177.385,53	518.066,97		
	b imprese controllate	-	-		
	c imprese partecipate	-	-	CI13	CI13
	d verso altri soggetti	-	153.822,00		
	3 Verso clienti ed utenti	861.581,86	746.814,00	CI11	CI11
	4 Altri Crediti	523.768,03	455.856,10	CI15	CI15
	a verso l'erario	292.411,69	307.881,00		
	b per attività svolta per c/terzi	-	-		
	c altri	231.356,34	147.975,10		
	Totale crediti	3.992.167,78	4.972.490,23		

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	partecipazioni	-	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	altri titoli	2.744,00	2.744,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	2.744,00	2.744,00		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	11.817.012,35	9.465.197,59		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	11.817.012,35	9.465.197,59		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	-	-		
2	Altri depositi bancari e postali	914.807,95	214.754,43	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	3.705,00	13.170,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-		
	Totale disponibilità liquide	12.735.525,30	9.693.122,02		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	16.742.249,08	14.694.890,25		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	75.000,00	-	D	D
2	Risconti attivi	45.868,17	51.640,77	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	120.868,17	51.640,77		
	TOTALE DELL'ATTIVO	93.375.267,41	91.750.249,63		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		31.12.2018	31.12.2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	6.936.044,07	6.148.831,38	AI	AI
II	Riserve	57.255.420,30	56.870.143,51		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.149.316,49	-	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	-	-	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	254.208,47	-		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	55.851.819,66	56.639.032,35		
e	<i>altre riserve indisponibili</i>	75,68	231.111,16		
	<i>di cui riserva di consolidamento</i>	4,00	231.111,16		
III	Risultato economico dell'esercizio	483.415,32	405.812,49	AIX	AIX
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi		64.674.879,69	63.424.787,38		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	-	571.483,15		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	-	356.703,16		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	-	214.779,99		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		64.674.879,69	63.424.787,38		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	per trattamento di quiescenza	-	-	B1	B1
2	per imposte	-	-	B2	B2
3	altri	51.159,19	103.830,68	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		51.159,19	103.830,68		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		925.024,00	852.509,00	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		925.024,00	852.509,00		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	9.093.086,89	9.656.110,63		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	8.150.822,00	8.314.813,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	942.264,89	1.341.297,63	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.998.174,63	2.882.300,64	D7	D6
3	Acconti	-	40.676,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	224.347,58	158.486,22		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	16.457,54	25.813,98		
c	<i>imprese controllate</i>	-	-	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	207.890,04	132.672,24		
5	altri debiti	3.277.675,77	2.117.706,44	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	1.177.511,13	1.172.210,23		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	177.932,05	182.743,94		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	-	-		
d	<i>altri</i>	1.922.232,59	762.752,27		
TOTALE DEBITI (D)		15.593.284,87	14.855.279,93		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	181.479,37	162.536,23	E	E
	Risconti passivi	11.949.440,29	12.351.306,41	E	E
1	Contributi agli investimenti	5.172.215,76	5.564.416,62		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	3.798.844,49	4.127.702,74		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.373.371,27	1.436.713,88		
2	Concessioni pluriennali	3.571.210,20	3.489.481,53		
3	Altri risconti passivi	3.206.014,33	3.297.408,26		
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)		12.130.919,66	12.513.842,64		
TOTALE DEL PASSIVO		93.375.267,41	91.750.249,63		

CONTI D'ORDINE		31.12.2018	31.12.2017		
	1) Impegni su esercizi futuri	3.015.109,16	2.597.937,23		
	2) beni di terzi in uso	-	-		
	3) beni dati in uso a terzi	-	-		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	-	-		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	-		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	-		
	7) garanzie prestate a altre imprese	-	-		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.015.109,16	2.597.937,23		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Bilancio consolidato 2018 del Comune di Arenzano

Nota integrativa

Indice

1. *Presupposti normativi e di prassi*
2. *Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Arenzano"*
3. *La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Arenzano"*
4. *I criteri di valutazione applicati*
5. *Variazioni rispetto all'anno precedente*
6. *Le operazioni infragruppo*
7. *La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento*
8. *Crediti e debiti superiori a cinque anni-*
9. *Ratei, risconti e altri accantonamenti*
10. *Interessi e altri oneri finanziari*
11. *Gestione straordinaria*
12. *Compensi amministratori e sindaci*
13. *Strumenti derivati*

1. Presupposti normativi e di prassi

Il bilancio consolidato degli enti locali è disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42"*, articoli da 11-bis a 11-quinquies e allegato 4/4 al medesimo decreto ad oggetto *"Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato"*. Per quanto non specificatamente previsto nel D. Lgs. 118/2011 il Principio contabile applicato, rimanda ai Principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare il Principio contabile n. 17 *"Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto"*.

La normativa richiamata prevede che:

- gli Enti locali capogruppo redigano il bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica";
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli Enti capogruppo sono tenuti a predisporre due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che, ai sensi delle disposizioni normative richiamate sopra, compongono il Gruppo amministrazione pubblica (GAP);
 - gli enti, le aziende e le società che, ricompresi nel GAP, rientrano effettivamente nel perimetro di consolidamento ed i cui bilanci, pertanto, confluiscono nel bilancio consolidato.

Il passaggio dal GAP al perimetro di consolidamento determina, di norma, l'esclusione di quegli organismi che, pur ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica, risultano irrilevanti ovvero

risulta impossibile disporre delle informazioni contabili, secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011).

Il Comune di Arenzano predispose il bilancio consolidato per la terza volta; il primo documento contabile di gruppo è stato predisposto con riferimento all'esercizio 2016 secondo quanto previsto dalle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il Comune di Arenzano, con delibera di Giunta comunale n. 241 del 20/12/2018 ad oggetto *"Bilancio Consolidato al 31.12.2018 - Individuazione degli enti e società da includere nel 'Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arenzano' e nel perimetro di consolidamento. -"*, ha:

- definito il perimetro di consolidamento per l'anno 2018;
- approvato le comunicazioni e le direttive per la predisposizione del bilancio consolidato 2018.

2. Il Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Arenzano"

L'art. 11-bis del D. Lgs. 118/2011 prevede che le amministrazioni locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del suddetto decreto.

Rispetto alle disposizioni di riferimento, è opportuno premettere che le stesse, in particolare per quanto riguarda le indicazioni di prassi rappresentate dal Principio contabile applicato, sono oggetto di costante monitoraggio applicativo da parte della Commissione Arconet (istituita ai sensi dell'art. 3bis del D. Lgs. 118/2011) e di conseguenti aggiornamenti operativi; gli ultimi interventi normativi di interesse per la predisposizione del bilancio consolidato sono stati introdotti dal DM 11/08/2017 e dal DM 29/08/2018; il primo decreto ha aggiornato in modo rilevante le indicazioni contenute nel principio contabile applicato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), ridefinendo le finalità del documento di gruppo ed ampliando le modalità applicative di definizione del perimetro di consolidamento, alcune delle quali entrano in vigore con il presente consolidato; il secondo decreto ha introdotto un'importante appendice operativa che chiarisce alcuni passaggi procedurali e le ricadute tecniche del percorso di consolidamento, i cui risvolti pratici sono stati recepiti nella stesura del presente documento.

In questo contesto di riferimento, gli uffici hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati; è in ogni caso auspicabile che, con il consolidarsi dello strumento, vengano introdotte e si diffondano prassi che agevolino tutti i passaggi procedurali per la predisposizione del documento contabile di gruppo.

Gli schemi di Bilancio consolidato impiegati per l'esercizio rendicontato sono stati tratti dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, www.arconet.it.

Il percorso di predisposizione del Bilancio consolidato del Gruppo "Comune di Arenzano" ha preso avvio dalla deliberazione della Giunta comunale n. 241 del 20/12/2018 in cui, sulla base delle

disposizioni del D. Lgs. 118/2011, sono stati individuati gli enti appartenenti al Gruppo, nonché quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento.

In considerazione delle novità circa i criteri e le modalità di definizione del perimetro di consolidamento (applicazione più ampia della definizione di "società partecipata" e abbassamento della soglia di irrilevanza al 3% delle grandezze contabili dell'ente capogruppo), si è ritenuto opportuno aggiornare il perimetro di consolidamento nel corso del corrente esercizio, tramite l'adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 13/06/2019 in modo da tenere conto anche della chiusura contabile dell'esercizio oggetto di consolidamento.

Successivamente, con note prot. 2840 e 2845 dell'11/02/2019 e 15034 e 15037 del 24/07/2019, è stato trasmesso, a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di cui di cui alle deliberazioni di Giunta comunale n. 241 del 20/12/2018 e n. 89 del 13/06/2019; sono inoltre state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del bilancio consolidato 2018, al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo medesimo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni infragruppo (crediti e debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del gruppo).

I vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno quindi trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo, il cui impatto verrà ripreso ed approfondito nel successivo paragrafo 6.

Per quanto riguarda la correlazione tra lo schema di bilancio adottato dal Comune capogruppo per la predisposizione del consolidato e quelli impiegati dagli organismi rientranti nel perimetro, l'ente ha seguito quanto previsto dal punto 3.2 del Principio contabile applicato (facoltà introdotta dal DM 11/08/2017), che dispone quanto segue: *"Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:*

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs. 118/2011."; rispetto a tale indicazione, nell'ambito degli interventi adottati per garantire l'uniformità dei dati oggetto di aggregazione contabile, il Comune ha predisposto e condiviso con gli organismi ricompresi nel perimetro, un prospetto che correla, con specifiche note esplicative, le voci di bilancio degli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto economico (art. 2424 e 2425 del Codice civile) con quelle degli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico previsti dall'Allegato 11 al D. Lgs. 118/2011, unitamente alla sintesi dei criteri e dei principi di contabilità economico patrimoniale adottati dall'ente (tratti dall'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011).

Oltre alla riclassificazione del bilancio secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011, il Comune, nella veste di capogruppo, ha formulato direttive finalizzate a conseguire i dati e le informazioni rilevanti per la predisposizione del bilancio consolidato; nello specifico, sono stati richiesti:

- il Bilancio ordinario 2018
- Il Bilancio 2018 riclassificato secondo gli schemi del D.lgs. 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi)
- Informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato
- Il dettaglio dei Rapporti infragruppo

Come indicato dal Principio contabile applicato, di seguito si riporta il dettaglio dei riscontri pervenuti dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento rispetto alle direttive ed alle richieste di documentazione formulate dal Comune capogruppo:

Nominativo	Bilancio ordinario 2018	Bilancio 2018 riclassificato D.lgs. 118/2011	Informazioni aggiuntive	Rapporti infragruppo
Aral In House S.r.l.	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute informazioni parziali	Pervenuti
Porto di Arenzano S.r.l.	Pervenuto	Pervenuto	Pervenute	Pervenuti

3. La composizione del Gruppo "Comune di Arenzano"

Il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano al 31.12.2018 si compone, oltre che dall'ente capogruppo, dei seguenti organismi:

Organismo partecipato	Sede	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Arenzano	Classificazione
Aral In House S.r.l.	Via Sauli Pallavicino, 39 – 16011 Arenzano (GE)	669.500,00	Comune di Arenzano	100,00%	Società controllata
Porto di Arenzano S.r.l.	Lungomare Stati Uniti, 38 – 16011 Arenzano (GE)	10.000,00	Comune di Arenzano	100,00%	Società controllata
Centro Malerba Formazione e Lavoro S.c.r.l. – in liquidazione	Via Terralba 68 - 16011 Arenzano (GE)	84.337,00*	Comune di Arenzano	34,50%	Società partecipata
Consorzio Energia Liguria	Via Peschiera, 16 – 16122 Genova (GE)	71.100	Comune di Arenzano	0,0067%	Ente strumentale partecipato

*trattasi di dati al 31/12/2015

Di seguito si riporta l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento:

Organismo partecipato	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Arenzano	Classificazione	Criterio di consolidamento
Aral In House S.r.l.	669.500,00	Comune di Arenzano	100,00%	Società controllata	Integrale

Organismo partecipato	Capitale Sociale/ Fondo di dotazione (€)	Capogruppo diretta	% di partec. Comune di Arenzano	Classificazione	Criterio di consolidamento
Porto di Arenzano S.r.l.	10.000,00	Comune di Arenzano	100,00%	Società controllata	Integrale

Rispetto agli organismi ricompresi nel Gruppo “Comune di Arenzano”, dal perimetro di consolidamento sono stati esclusi per irrilevanza dell’impatto economico patrimoniale delle grandezze di bilancio dell’ente partecipato rispetto ai corrispondenti valori del Comune (incidenza inferiore al 3% del Patrimonio netto, del totale dell’Attivo, dei Ricavi caratteristici e pertanto escludibile ai sensi del Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato):

- Centro Malerba Formazione e Lavoro S.c.r.l. in liquidazione;
- Consorzio Energia Liguria.

La predisposizione del bilancio consolidato comporta l’aggregazione voce per voce dei singoli valori contabili riportati nello stato patrimoniale e nel conto economico degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo due distinti metodi ai sensi del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011)

- Metodo integrale: comporta l’aggregazione dell’intero importo delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- Metodo proporzionale: comporta l’aggregazione di un importo proporzionale alla quota di partecipazione delle singole voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali partecipati e delle società partecipate.

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle caratteristiche degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune di Arenzano

- ARAL in house S.r.l.:

La Società ARAL in house S.r.l. è una società partecipata al 100% dal comune di Arenzano che svolge, per conto di quest’ultimo, i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti comunali e la gestione del verde cittadino dietro affidamento in house providing.

L’oggetto sociale (art.4 dello statuto) indica che:

“La società ha per oggetto esclusivo, per conto del Comune di Arenzano, la gestione del servizio di igiene urbana in ogni sua articolazione e il servizio di verde pubblico. La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa l’assunzione di finanziamenti e mutui, con esclusione delle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione. (...)”.

Come rilevabile dal sito istituzionale, la società svolge, in particolare, i seguenti servizi:

- raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani;
- pulizia aree pubbliche;
- gestione isola ecologica;
- raccolta differenziata e porta a porta;

- gestione del verde pubblico;
- promozione del compostaggio domestico;
- riscossione della tassa rifiuti (T.I.A./TARES/TARI).

ARAL in house S.r.l.		
Stato patrimoniale	2018	2017
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	1.589.913	1.708.653
Attivo circolante	1.385.764	1.321.981
Ratei e risconti attivi	24.407	14.628
TOTALE DELL'ATTIVO	3.000.084	3.045.262
Patrimonio netto	804.396	802.345
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	583.642	534.500
Debiti	894.517	967.319
Ratei e risconti passivi	717.529	741.098
TOTALE DEL PASSIVO	3.000.084	3.045.262

ARAL in house S.r.l.		
Conto economico	2018	2017
Valore della produzione	3.411.554	3.354.174
Costi della produzione	3.343.373	3.574.893
Risultato della gestione operativa	68.181	-220.719
Proventi ed oneri finanziari	-14.718	-10.425
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0
Imposte sul reddito	51.416	-23.235
Risultato di esercizio	2.047	-207.909

- Porto di Arenzano S.r.l.:

Porto di Arenzano S.r.l. è una società controllata a capitale interamente pubblico operante nel settore turistico-ambientale.

Come specificato dall'art. 2 dello statuto *“La società si propone di partecipare all’ottimizzazione delle risorse turistiche e ambientali del Comune di Arenzano e del territorio limitrofo, con particolare riguardo alla valorizzazione dei litorali. In questo contesto la società si propone:*

- a) La promozione, la progettazione, la realizzazione e la ristrutturazione del Porto di Arenzano e/o di altri approdi o strutture portuali lungo i litorali;*
- b) La gestione del complesso portuale di Arenzano e/o altre strutture portuali o approdi;*
- c) L’acquisizione, ristrutturazione e gestione di stabilimenti balneari o spiagge libere attrezzate;*
- d) Ha possibilità di partecipare, nell’ambito della programmazione della civica amministrazione, mediante debite convenzioni, alla progettazione, ristrutturazione e gestione economica, di opere esistenti finalizzate al rilancio turistico-culturale in riferimento all’intrattenimento ed allo spettacolo;*
- e) La progettazione, costruzione e gestione, sia in via diretta che quale socia di società già costituite o da costituire, di attività portuali limitrofe al territorio comunale;*

f) *Attività di bonifica e recupero ambientale dei litorali sia direttamente che come socia; (...)*”.

La società svolge, infatti, per il comune di Arenzano, i seguenti servizi:

- gestione porto turistico;
- gestione stabilimento balneare;
- gestione cinema.

Porto di Arenzano S.r.l.		
Stato patrimoniale	2018	2017
Crediti vs partecipanti	0	0
Attivo immobilizzato	12.593.759	12.929.547
Attivo circolante	642.824	405.075
Ratei e risconti attivi	16.917	29.039
TOTALE DELL'ATTIVO	13.253.500	13.363.661
Patrimonio netto	46.387	-216.649
Fondi per rischi ed oneri	0	0
TFR	341.382	318.009
Debiti	9.773.060	9.999.355
Ratei e risconti passivi	3.092.671	3.262.946
TOTALE DEL PASSIVO	13.253.500	13.363.661

Porto di Arenzano S.r.l.		
Conto economico	2018	2017
Valore della produzione	1.739.068	1.741.413
Costi della produzione	1.500.163	1.826.684
Risultato della gestione operativa	238.905	-85.271
Proventi ed oneri finanziari	-168.548	-170.271
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi ed oneri straordinari	565	0
Imposte sul reddito	34.535	302.702
Risultato di esercizio	36.387	-558.244

Si riporta di seguito la classificazione degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento secondo le missioni di bilancio indicate al c. 3 dell'art. 11ter del D. Lgs. 118/2011.

Organismo	Sintesi attività	Missione di riferimento ai sensi del c. 3 art. 11ter del D. Lgs. 118/2011
ARAL in house S.r.l.	servizio igiene urbana e gestione verde pubblico	Missione 9 programmi 2 e 3
Porto di Arenzano S.r.l.	gestione porto turistico, stabilimento balneare e cinema	Missione 7 Programma 1

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di seguito si riportano i seguenti prospetti:

- Articolazione dei ricavi imputabili all'ente controllante Comune di Arenzano, rispetto al totale dei ricavi di ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale, da ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro di consolidamento;
- Articolazione delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

Incidenza dei ricavi

Organismo partecipato	% di consolidamento	Ricavi direttamente riconducibili alla capogruppo	Totale ricavi	Incidenza %
Aral in House S.r.l.	100,00%	3.189.227,53	3.411.554,00	93,48%
Porto di Arenzano S.r.l.	100,00%	4,00	1.739.068,00	0,0002%

Spese di personale

Organismo partecipato	% di consolidamento	Spese per il personale (€)	Incidenza % sul totale del Gruppo
Comune di Arenzano	-	3.379.421,79	61,52%
Aral in House S.r.l.	100,00%	1.581.649,00	28,79%
Porto di Arenzano S.r.l.	100,00%	532.478,00	9,69%
Totale		5.493.548,79	100,00%

Organismo partecipato	Spese per il personale	Addetti al 31/12/2018	Costo medio per dipendente	Valore della produzione per dipendente	% dei costi del personale sul totale costi di gestione
Comune di Arenzano	3.379.421,79	89	37.971,03	190.275,36	21,06%
Aral in House S.r.l.	1.581.649,00	36*	43.934,69	94.765,39	47,31%
Porto di Arenzano S.r.l.	532.478,00	8	66.559,75	217.383,50	35,49%

* Trattasi di organico medio 2018

Organismo partecipato	% di consolid.to	Spese per il personale consolidate	N. medio addetti consolidato	Costo medio consolidato per dipendente	Valore della produzione consolidato per dipendente*	% dei costi del personale sul totale costi di gestione consolidati*
Comune di Arenzano	100,00%	3.379.421,79	89,00	37.971,03	189.452,98	26,28%
Aral in House S.r.l.	100,00%	1.581.649,00	36,00	43.934,69	6.175,74	47,87%
Porto di Arenzano S.r.l.	100,00%	532.478,00	8,00	66.559,75	217.383,00	36,31%
Totale gruppo		5.493.548,79	133,00	41.304,88	141.524,10	31,16%

* i valori del conto economico consolidato fanno riferimento ai soli costi e ricavi derivanti da attività commerciali in quanto depurati delle partite economiche infragruppo

4. I criteri di valutazione applicati

Come anticipato nel precedente paragrafo 2, l'ente capogruppo, nell'ambito delle direttive impartite agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, ha segnalato i criteri adottati per la predisposizione dei propri prospetti economico patrimoniali; tale indicazione è stata altresì rivolta alle c.d. sub holding, ovvero agli organismi oggetto di consolidamento, che presidiano e consolidano, a loro volta, gruppi di organismi indirettamente partecipati da questo ente e ricompresi nel perimetro.

Il richiamo dei criteri applicati dall'ente capogruppo è stato prioritariamente finalizzato a supportare la riclassificazione dei bilanci degli organismi partecipati secondo gli schemi del D. Lgs. 118/2011. Per quanto riguarda ulteriori interventi correttivi, fatti salvi i disallineamenti riscontrati in sede di verifica dei rapporti infragruppo, derivanti dall'applicazione di deversi principi contabili da parte di questo ente e degli organismi ricompresi nel perimetro, che hanno dato luogo a scritture di pre-consolidamento, ci si è attenuti a quanto ammesso dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011); tale principio, al punto 4.1 evidenzia che *“è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”*.

Rispetto all'indicazione riportata, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno, dopo una puntuale verifica dei bilanci pervenuti, mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento. Su tale approccio hanno inciso:

- Il contesto normativo e di prassi di riferimento (rappresentato sia dal principio contabile applicato relativo alla contabilità economico patrimoniale che da quello relativo al bilancio consolidato), che risulta tuttora in costante evoluzione e che deve essere in primo luogo pienamente recepito dall'ente;
- L'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche degli accadimenti economici dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso;
- L'accertamento che, nel caso delle società di capitali rientranti nel perimetro di consolidamento, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016, è presente un organo di revisione o di controllo a presidio della correttezza delle rilevazioni contabili.

Gli uffici hanno tuttavia analizzato l'impostazione dei bilanci degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidato ed effettuato un riepilogo comparativo; si rimanda in tal senso alla tabella riepilogativa riportata nell'Allegato 1, per il riscontro dei criteri di valutazione applicati dai singoli enti ricompresi nel perimetro di consolidamento del Gruppo “Comune di Arenzano”.

5. Variazioni rispetto all'anno precedente

Il punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), prevede che la nota integrativa evidenzi *“le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente”* e *“qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente”*. Nel prospetto che segue si riporta il confronto tra le macrovoci dello Stato patrimoniale e del Conto economico del Comune di Arenzano, riferite agli ultimi due esercizi.

BILANCIO CONSOLIDATO			
STATO PATRIMONIALE	2018 (a)	2017 (b)	Diff. (a-b)
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	10.277.141	10.781.875	-504.733
Immobilizzazioni materiali	66.233.205	66.220.105	13.100
Immobilizzazioni Finanziarie	1.804	1.739	65
Totale immobilizzazioni	76.512.150	77.003.719	-491.568
Rimanenze	11.812	26.534	-14.722
Crediti	3.992.168	4.972.490	-980.322
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	2.744	2.744	0
Disponibilità liquide	12.735.525	9.693.122	3.042.403
Totale attivo circolante	16.742.249	14.694.890	2.047.359
Totale ratei e risconti attivi	120.868	51.641	69.227
TOTALE DELL'ATTIVO	93.375.267	91.750.250	1.625.018
Patrimonio netto	64.674.880	63.424.787	1.250.092
Fondi per rischi ed oneri	51.159	103.831	-52.671
TFR	925.024	852.509	72.515
Debiti	15.593.285	14.855.280	738.005
Ratei e risconti passivi	12.130.920	12.513.843	-382.923
TOTALE DEL PASSIVO	93.375.267	91.750.250	1.625.018

BILANCIO CONSOLIDATO			
CONTO ECONOMICO	2018 (a)	2017 (b)	Diff. (a-b)
Componenti positivi della gestione	18.822.706	18.509.146	313.560
Componenti negativi della gestione	17.629.939	17.842.631	-212.693
Risultato della gestione operativa	1.192.767	666.515	526.252
Proventi ed oneri finanziari	-244.749	-267.972	23.223
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-535.048	-107.611	-427.437
Proventi ed oneri straordinari	392.712	616.970	-224.258
Imposte sul reddito	322.267	502.090	-179.823
RISULTATO DI ESERCIZIO	483.415	405.812	77.603

Al fine di supportare l'analisi richiesta dal Principio contabile applicato (ragioni più significative delle variazioni intervenute e impatto della composizione del perimetro), nell'allegato 3 si riporta l'incidenza, per ogni macrovoce, delle variazioni determinatesi, per gli esercizi 2017 – 2018, nei bilanci dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, i cui valori tengono conto del metodo di consolidamento impiegato e delle operazioni infragruppo.

6. Le operazioni infragruppo

Secondo quanto previsto dal principio contabile applicato, il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Locale, deve includere soltanto le operazioni che gli enti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, si è pertanto proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi, al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato, i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al Gruppo.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei relativi dati contabili ha visto il ruolo attivo del Comune, in quanto capogruppo, nel rapportarsi con i singoli organismi partecipati, al fine di reperire le informazioni utili per ricostruire le suddette operazioni ed impostare le scritture di rettifica.

La procedura ordinaria di eliminazione dei dati contabili riconducibili ad operazioni infragruppo (ad eccezione degli utili/ perdite infragruppo) presupporrebbe l'equivalenza delle poste registrate dalle controparti; tale presupposto, in genere riscontrabile nell'ambito delle procedure di consolidamento riguardanti organismi operanti esclusivamente secondo regole e principi civilistici, non si riscontra con la stessa frequenza, nell'ambito del consolidamento dei conti tra enti locali ed organismi di diritto privato. In tale contesto, emergono disallineamenti "tecnici" dovuti alle diverse caratteristiche dei sistemi contabili adottati dalle parti in causa; nell'ambito degli enti locali, il sistema di scritture in partita doppia, alla base della predisposizione dello Stato patrimoniale e del Conto economico che devono essere consolidati con quelli degli altri organismi partecipati, è logicamente condizionato dalle procedure, dalle fasi e dai criteri che sottendono al funzionamento della Contabilità finanziaria, ovvero del sistema contabile che ad oggi rappresenta l'elemento portante delle metodologie di rilevazione degli enti pubblici; tale condizione determina, rispetto agli altri organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento che operano secondo le regole civilistiche, disallineamenti temporali e metodologici nella registrazione di accadimenti economici, ancorché questi ultimi possano rispondere ad operazioni reciproche (operazioni infragruppo).

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei diversi sistemi contabili adottati, si è cercato di ricostruire, per ogni operazione infragruppo, le motivazioni degli eventuali scostamenti; tenendo conto dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), approvata con DM 29/08/2018 e pienamente applicabile a partire dalla predisposizione del presente bilancio consolidato, e degli esempi in essa contenuti, gli scostamenti riscontrati nei rapporti infragruppo tra le parti sono stati oggetto di scritture di pre-consolidamento, funzionali a garantire l'uniformità dei bilanci oggetto di aggregazione; dopo aver riconciliato i saldi contabili tra le parti, si è proceduto ad effettuare ed applicare le scritture di rettifica dei rapporti infragruppo.

Gli interventi richiamati (scritture di pre-consolidamento e rettifiche operazioni infragruppo) hanno comportato, per la predisposizione del Bilancio consolidato 2018 del Comune di Arenzano,

un'attenta analisi dei rapporti infragruppo al fine di ricostruire gli eventuali disallineamenti nella rilevazione delle relative operazioni; una volta quantificati, sono state analizzate le cause all'origine di tali disallineamenti, al fine di impostare le più corrette scritture di pre-consolidamento e di rettifica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo con note prot. 12571 e 12576 del 18/06/2019.

L'attività di analisi ha comportato il necessario coinvolgimento dei referenti degli organismi consolidati al fine di ricostruire le movimentazioni a fondamento delle operazioni reciproche; si segnala che, per i saldi di minore importo e su cui non è stato possibile avvalersi della piena collaborazione delle controparti per definire le cause del disallineamento, si è fatto ricorso alla facoltà riconosciuta dal principio contabile applicato, che, al punto 4.2, dispone quanto segue: *"L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte"*.

Nell'allegato 2 si riporta l'elenco e la descrizione delle scritture di pre-consolidamento e di rettifica apportate al bilancio consolidato 2018, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento. Il segno algebrico davanti ai singoli valori indica la sezione (dare: +; avere: -) in cui sono state rilevate le rettifiche. Per quanto riguarda gli organismi i cui conti sono stati consolidati con criterio proporzionale, si è proceduto ad applicare le scritture di rettifica con il medesimo criterio.

Con riferimento alle scritture di pre-consolidamento, nell'ambito dei prospetti contenuti nell'allegato 2 sono riportate le ipotesi di lavoro adottate.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio, l'IVA indetraibile pagata dal Comune ai componenti del Gruppo (per i quali invece l'Iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Le scritture inerenti le operazioni infragruppo sono state effettuate successivamente all'attività di conciliazione dei crediti/ debiti tra ente e propri organismi partecipati, ai sensi di quanto previsto dalla lett. j) del c. 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011. Nel prospetto che segue si riportano i debiti/ crediti rilevati in base al suddetto adempimento ed i crediti/ debiti considerati nell'ambito delle operazioni infragruppo.

Rapporti infragruppo – Confronto Crediti/debiti da rendiconto e da consolidato

	Rapporto	Rendiconto		Consolidato	
		Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
1a	Comune di Arenzano	24.000,00	294.944,98	24.000,00	273.146,00
1b	ARAL in house S.r.l.	294.944,98	24.000,00	273.146,00	24.000,00
2a	Comune di Arenzano	9.597,10	6.025,00	9.597,10	6.025,00
2b	Porto di Arenzano Spa	6.025,00	9.597,10	6.025,00	9.597,10

La differenza che si riscontra nelle voci crediti/debiti di Comune di Arenzano /AR.AL in house srl, tra i dati dell'asseverazione avvenuta in sede di rendiconto e quelli in sede di consolidamento, è dovuta alle seguenti cause:

- In sede di rendiconto si confrontano risultanze di natura finanziaria derivanti dal conto di bilancio della capogruppo e quindi di impegni di spesa determinati da imponibile + IVA, mentre in sede di bilancio consolidato il confronto è tra grandezze di natura economico-patrimoniale per cui il rapporto debito/credito è relativo alla sola base imponibile delle fatture;
- Nell'esercizio in questione al momento dell'asseverazione è stata omessa, per puro errore materiale, una fattura emessa da AR.AL in house srl, sia da parte del Comune di Arenzano che della soc. AR.AL. Si tratta della fattura n. 101/19 di € 8.136,59 + IVA pari ad € 1.790,05, regolarmente emessa da AR.AL in data 11.02.2019 in relazione ad un servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico avvenuto nel 2018 ed avente regolare copertura finanziaria nel bilancio del Comune di Arenzano all'impegno n. 1771/2018.

7. La redazione del Bilancio consolidato e la differenza di consolidamento

Secondo quanto precisato dall'esempio 4 dell'appendice al Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 del D. Lgs. 118/2011), la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore di iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento. La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi 54-60 dell'OIC 17, che di seguito si riportano:

"Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell'eventuale avviamento

54. Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.

55. In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei plus/minus valori allocati. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in

cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.

56. Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce "avviamento" delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.

L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 "oneri diversi di gestione".

Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento

57. Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.

58. La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".

59. La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi ed oneri".

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.

L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "A5 Altri ricavi e proventi".

60. La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "Riserva di consolidamento" e in parte ad un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".

Rispetto ai riferimenti sopra richiamati, occorre altresì precisare che nello specifico contesto degli enti locali, i criteri di valutazione delle partecipazioni in società ed enti strumentali sono stati aggiornati con il recepimento delle indicazioni contenute nell'ambito del principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D. Lgs. 118/2011 come da ultimo aggiornate con DM 29/08/2018. In considerazione della variabilità dei criteri di valutazione applicabili, al fine di valorizzare la differenza di consolidamento nel bilancio consolidato 2018, è stato effettuato il confronto tra il valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale dell'ente capogruppo al 31.12.2018 ed il valore del patrimonio netto alla medesima

data (al netto del risultato di esercizio) dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Secondo quanto previsto dai principi contabili richiamati, in relazione alla predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Arenzano al 31.12.2018, ai fini della determinazione della differenza di consolidamento, l'ente ha posto a confronto i valori con cui ha iscritto nel proprio Stato patrimoniale 2018 le partecipazioni ricomprese nel perimetro di consolidamento, con il relativo valore del patrimonio netto corrente; in caso di differenza positiva di consolidamento, si è proceduto a rilevare una sopravvenienza economica passiva nell'ambito del Conto economico consolidato, prendendo a riferimento quanto indicato al punto 56 del Principio contabile OIC n. 17; in caso di differenza negativa di consolidamento, si è proceduto ad alimentare le riserve del patrimonio netto consolidato, sulla base di quanto evidenziato al punto 58 del Principio contabile OIC n. 17.

Nel prospetto che segue si evidenziano la modalità di determinazione delle differenze di consolidamento al 31.12.2018 per ogni singolo organismo ricompreso nel perimetro.

Organismo partecipato	% di partecipazione del Comune di Arenzano	Classificaz.	Metodo consolid.to	% di consolid.to	Valore partecipazione al 31/12/2018 nel bilancio della proprietaria	Valore patrimonio netto al 31/12/2018 (al netto del ris. di esercizio)	Differenza di consolid.to
Aral in House S.r.l.	100,00%	Società controllata	Integrale	100,00%	802.345,00	802.349,00	-4,00
Porto di Arenzano S.r.l.	100,00%	Società controllata	Integrale	100,00%	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale					812.345,00	812.349,00	-4,00
Totale differenza negativa							-4,00
Totale differenza positiva							0,00

Rispetto all'insieme delle immobilizzazioni finanziarie detenute dall'ente capogruppo, di seguito si confrontano gli organismi, i valori ed i metodi di rilevazione adottati in sede di predisposizione dello Stato patrimoniale al 31.12.2018 ed in sede di predisposizione del bilancio consolidato.

Rilevazione partecipazioni ente capogruppo

Partecipazioni da Attivo rendiconto			Partecipazioni da Attivo consolidato			Classificazione organismo D. Lgs. 118/2011
Composizione voce partecipazioni	Valore	Metodo rilevazione	Organismi rilevati	Valore	Metodo rilevazione	
Aral in House S.r.l.	802.345,00	patrimonio netto	Aral in House S.r.l.	-	Cons.to integrale	Società Controllata
Porto di Arenzano S.r.l.	10.000,00	patrimonio netto	Porto di Arenzano S.r.l.	-	Cons.to integrale	Società Controllata
Consorzio Energia Liguria	71,68	patrimonio netto	Consorzio Energia Liguria	71,68		Ente strumentale partecipato
Totale voce partecipazioni	812.416,68		Totale voce partecipazioni	71,68		

Nei paragrafi che seguono, sono riportate indicazioni di dettaglio sui valori oggetto di consolidamento come richiesti dal Principio Contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

8. Crediti e debiti superiori a cinque anni

Crediti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Arenzano	0	0,00%	0
Aral in House S.r.l.	1.701	0,06%	1.701
Porto di Arenzano S.r.l.	0	0,00%	0

I crediti superiori a 5 anni sono così composti:

Aral in House S.r.l.:

- Credito per depositi cauzionali € 1.701,00

Debiti superiori a 5 anni

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Arenzano	0	0,00%	0
Aral in House S.r.l.	0	0,00%	0
Porto di Arenzano S.r.l.	4.450.883	33,70%	4.450.883

I debiti superiori a 5 anni sono così composti:

Porto di Arenzano S.r.l.:

- Debiti v/banche € 4.450.883,00

Garanzie su beni di imprese comprese nel consolidamento

Di seguito si riporta il dettaglio dei conti d'ordine degli enti ed organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Il valore delle garanzie su beni di tali organismi è eventualmente specificato in nota, tenuto conto delle informazioni che gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno condiviso e messo a disposizione dell'ente capogruppo.

Ente/ Società	Valore	Nota
Comune di Arenzano	3.015.109	Impegni su esercizi futuri relativi al FPV iscritto nella spesa C/capitale risultante al 31/12/18
Aral in House S.r.l.	-	-
Porto di Arenzano S.r.l.	-	-

9. Ratei, risconti e altri accantonamenti

Ratei e risconti attivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. attivo	Valori consolidati
Comune di Arenzano	79.544	0,10%	79.544
Aral in House S.r.l.	24.407	0,81%	24.407
Porto di Arenzano S.r.l.	16.917	0,13%	16.917

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti attivi sono principalmente composti da:

Comune di Arenzano:

- Ratei attivi per trasferimento da Comune di Cogoleto	€	75.000,00
- Risconti attivi per:		
- Abbonamenti	€	2.145,91
- Licenze	€	2.028,26
- Bolli auto	€	370,00

Aral in House S.r.l.:

- Risconti attivi per:		
-Premi assicurativi autocarri	€	12.035,00
-Premi assicurativi attività	€	11.892,00
-Abbonamenti	€	466,00
-Tassa di circolazione autocarri	€	14,00

Porto di Arenzano S.r.l.:

- Risconti attivi per canoni di leasing	€	16.917,00
---	---	-----------

Ratei e risconti passivi

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. passivo	Valori consolidati
Comune di Arenzano	8.320.720	61,14%	8.320.720
Aral in House S.r.l.	717.529	32,68%	717.529
Porto di Arenzano S.r.l.	3.092.671	23,42%	3.092.671

Come risulta dai bilanci delle società/enti, i ratei e i risconti passivi sono principalmente composti da:

Comune di Arenzano:

- Ratei passivi per:		
- Debito su costi del personale	€	172.002,17
- Debito su costi acquisti di servizi	€	1.230,00
- Debito su altri costi	€	8.247,20
- Risconti passivi per:		
- Contributo agli investimenti da Regione Liguria	€	2.730.314,91
- Contributo agli investimenti da Città Metropolitana	€	1.025,09
- Contributo agli investimenti da Comunità Montana	€	40.014,75
- Contributo agli investimenti da Stato	€	359.576,74
- Contributo agli investimenti da UE	€	761.710,32
- Contributo agli investimenti da imprese	€	611.660,95
- Concessioni pluriennali cimiteriali	€	3.571.210,20
- Servizi	€	55.867,14
- Canoni di concessione	€	6.729,23

- Rimborsi spese € 1.130,96

Aral in House S.r.l.:

- Risconti passivi per:

- Contributo "Obiettivo Liguria 2000-2006" € 647.325,00
- Contributi realizzazione interventi risparmio energetico € 20.588,00
- Oneri straordinari dipendenti € 28.675,00
- Premi di risultato € 10.901,00
- Contributo avvio raccolta porta a porta € 8.190,00
- Contributo progetti raccolta differenziata € 1.850,00

Porto di Arenzano S.r.l.:

- Risconti passivi per contratti di ormeggio pluriennali € 3.092.671,00

Altri accantonamenti

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp. negativi	Valori consolidati
Comune di Arenzano	8.000	0,05%	8.000
Aral in House S.r.l.	0	0,00%	0
Porto di Arenzano S.r.l.	0	0,00%	0

Gli "altri accantonamenti" sono così composti:

Comune di Arenzano:

- Accantonamento per rinnovo contrattuale Segretario € 8.000,00

10. Interessi e altri oneri finanziari

Oneri finanziari

Ente/ Società	Interessi passivi	Altri oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	% su tot. comp. ti negativi	Valori consolidati
Comune di Arenzano	67.354	0	67.354	0,40%	67.354
Aral in House S.r.l.	14.718	0	14.718	0,44%	14.718
Porto di Arenzano S.r.l.	165.620	2.975	168.595	9,94%	168.595

Gli oneri finanziari sono composti principalmente da:

Comune di Arenzano:

- Interessi passivi su mutui € 67.353,52

Aral in House S.r.l.:

- Interessi passivi verso banche € 14.712,00
 - Altri € 6,00

Porto di Arenzano S.r.l.:

- Interessi passivi su mutui bancari e altri finanziamenti	€	165.620,00
- Spese bancarie	€	2.975,00

11. Gestione straordinaria

Proventi straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti positivi	Valori consolidati
Comune di Arenzano	607.490	3,46%	607.490
Aral in House S.r.l.	0	0,00%	0
Porto di Arenzano S.r.l.	27.696	1,57%	27.696

I proventi straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Arenzano:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per:		
- Economie su impegni residui	€	19.239,67
- Maggiori entrate su accertamenti residui	€	572.922,57
- Plusvalenze patrimoniali per alienazione diritti reali	€	2.182,63
- Altri proventi straordinari per economie su accantonamento per fondo rinnovo contrattuale	€	13.145,53

Porto di Arenzano S.r.l.:

- Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo per transazioni ex sindaco	€	27.696,00
--	---	-----------

Oneri straordinari

Ente/ Società	Valori complessivi	% su tot. comp.ti negativi	Valori consolidati
Comune di Arenzano	215.343	1,28%	215.343
Aral in House S.r.l.	0	0,00%	0
Porto di Arenzano S.r.l.	27.131	1,60%	27.131

Gli oneri straordinari sono composti principalmente da:

Comune di Arenzano:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo per:		
- Rimborso di imposte e tasse correnti	€	54.905,90
- Altre sopravvenienze passive	€	54.474,90
- Insussistenze dell'attivo	€	105.962,49

Porto di Arenzano S.r.l.:

- Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo per interessi passivi	€	27.131,00
--	---	-----------

12. Compensi amministratori e sindaci

In relazione a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato, che prevede come la nota integrativa debba indicare “cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento”, si evidenzia che non ricorre la fattispecie di componenti degli organi amministrativi o di controllo del Comune che ricoprono il medesimo incarico nelle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento.

13. Strumenti derivati

Ente/ Società	Valori complessivi
Comune di Arenzano	-
Aral in House S.r.l.	-
Porto di Arenzano S.r.l.	-

Non risultano strumenti derivati attivati dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011		I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. Sono esposti in bilancio secondo i principi di prudenza e di competenza.
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	4.1 Proventi da tributi. La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, addizionali, compartecipazioni, ecc.) di competenza economica dell'esercizio, ovvero i tributi propri e i tributi propri derivati, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. Nel rispetto del divieto di compensazione delle partite, gli importi sono iscritti al lordo degli eventuali compensi versati al concessionario o alla società autorizzata alla gestione del tributo o deputata al controllo delle dichiarazioni e versamenti. I relativi costi sostenuti devono risultare tra i costi della gestione, alla voce "Prestazioni di servizi".		
2	Proventi da fondi perequativi	4.2 Proventi da fondi perequativi. La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria.		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.3 Proventi da trasferimenti correnti. La voce comprende tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari ed internazionali, da altre amministrazioni pubbliche e da altri soggetti, accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati.		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>			
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifiche indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il ricorso passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) è "sterilizzato" annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contributi agli investimenti è proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Più precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti è pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc.		
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il ricorso passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione del contributo in conto investimenti è ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti.		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici			
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	4.9 Ricavi da gestione patrimoniale. La voce comprende i ricavi relativi alla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni dello stato patrimoniale, quali locazioni e concessioni, nel rispetto del principio della competenza economica. Gli accertamenti dei ricavi di gestione patrimoniale registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi. Ad esempio, eventuali ricavi rilevati in corrispondenza ad incassi anticipati di proventi patrimoniali devono essere sospesi per la parte di competenza economica di successivi esercizi. Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di ricavi affluiti, in precedenza, nei risconti passivi. 4.10 Eventuali concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali devono essere sospese per la parte di competenza economica di successivi esercizi (ad esempio, una concessione pluriennale incassata anticipatamente per l'importo complessivo della concessione o per importi relativi a più esercizi). Deve, pertanto, essere rilevata in questa voce anche la quota di competenza dell'esercizio di concessioni pluriennali affluite, in precedenza, nei risconti passivi.		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>		Riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici	
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	4.5 Proventi delle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici. Vi rientrano i proventi derivanti dall'erogazione del servizio pubblico, sia esso istituzionale, a domanda individuale o produttivo, di competenza economica dell'esercizio. Gli accertamenti dei ricavi e proventi da servizi pubblici registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.	Riconosciuti in base alla competenza temporale	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.6 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali e delle rimanenze iniziali relative a prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti. La valutazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. a).		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	4.7 Variazione dei lavori in corso su ordinazione. In tale voce è riportata la variazione tra il valore delle rimanenze finali dei lavori in corso su ordinazione ed il valore delle rimanenze iniziali relative a lavori in corso su ordinazione. La valutazione del valore delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito, si veda anche il punto 6.2 lett. a) del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino.		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.8 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni. L'incremento del valore dell'immobilizzazione in corso è pari alla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale dell'immobilizzazione in corso e corrisponde alla somma dei costi di competenza dell'esercizio relativi ai fattori produttivi consumati nella realizzazione dell'immobilizzazione. Ai fini della valutazione del valore finale delle rimanenze di lavori in corso di ordinazione si rimanda al punto 6.1.1. lettera e) per le immobilizzazioni immateriali ed al punto 6.1.2 lettera e) per le immobilizzazioni materiali e all'appendice del presente documento.		
8	Altri ricavi e proventi diversi	4.11 Altri ricavi e proventi diversi. Si tratta di una voce avente natura residuale, relativa a proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario. Deve essere rilevata in questa voce anche la quota annuale di ricavi pluriennali per l'importo corrispondente alla diminuzione dei risconti passivi. Comprende, inoltre, i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività fiscalmente rilevanti. Comprende, altresì, i ricavi, derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato (cd. market to market positivo), che sono interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito è stato accertato, per essere distribuiti negli esercizi compresi nella vita residua del derivato risolto. La quota di competenza economica di ciascun esercizio, a decorrere da quello di estinzione del derivato, è definita ripartendo il ricavo tra gli anni di vita residua del derivato risolto anticipatamente. Gli accertamenti dei ricavi derivanti dalla vendita di beni e servizi, registrati nell'esercizio in contabilità finanziaria, costituiscono ricavi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei attivi e risconti passivi.		
Totale componenti positivi della gestione A)				
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.12 Acquisti di materie prime e/o beni di consumo. Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria dell'ente. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Con riferimento all'attività rilevante ai fini IVA svolta dall'ente, non sono da includere nel costo le imposte recuperabili come l'IVA, che costituisce credito verso l'Erario, mentre le altre eventuali imposte devono essere comprese nel costo dei beni. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per acquisto di materie prime e/o beni di consumo rilevate nella contabilità finanziaria. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distintamente, l'importo dell'IVA a credito e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'immissione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12.		

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
10	Prestazioni di servizi	4.13 Prestazioni di servizi. Rientrano in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. Le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi. Le modalità di contabilizzazione della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono indicate nell'esempio n. 11. Per le operazioni soggette a IVA, le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di separare l'IVA dall'importo della spesa contabilizzata nella contabilità finanziaria al lordo di IVA e di rilevare nella contabilità economico patrimoniale, distramente, l'importo dell'IVA e quello del costo per l'acquisto di materie prime e beni di consumo. Ai fini dell'applicazione della disciplina riguardante l'inversione contabile dell'IVA (reverse charge), le procedure informatiche dell'ente consentono, in automatico, di registrare l'IVA a debito di importo pari all'IVA a credito, secondo le modalità indicate nell'esempio n. 12		
11	Utilizzo beni di terzi	4.14 Utilizzo di beni di terzi. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese liquidate per le corrispondenti spese rilevate in contabilità finanziaria, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi		
12	Trasferimenti e contributi			
a	Trasferimenti correnti	4.15 Trasferimenti correnti. Questa voce comprende gli oneri per le risorse finanziarie correnti trasferite dall'ente ad altre amministrazioni pubbliche o a privati senza controprestazione, o in conto esercizio per l'attività svolta da enti che operano per la popolazione ed il territorio. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate nella contabilità finanziaria.		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.			
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	4.16 Contributi agli investimenti. Questa voce comprende i contributi agli investimenti che costituiscono costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Gli oneri rilevati in questa voce derivano dalle corrispondenti spese impegnate in contabilità finanziaria		
13	Personale	4.17 Personale. In questa voce vanno iscritti tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali e assicurativi a carico dell'ente, gli accantonamenti riguardanti il personale, trattamento di fine rapporto e simili), liquidati in contabilità finanziaria ed integrati nel rispetto del principio della competenza economica dell'esercizio. La voce non comprende i componenti straordinari di costo derivanti, ad esempio, da arretrati (compresi quelli contrattuali), che devono essere ricompresi tra gli oneri straordinari alla voce "Altri oneri straordinari", e l'IRAP relativa, che deve essere rilevata nella voce "Imposte".		
14	Ammortamenti e svalutazioni			
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.18 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi plurimodali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deterioramento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi. Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente. Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, fanno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Cioè si verifica la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo. Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni: Tipologia beni - Coefficiente annuo: Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%, Equipaggiamento e vestiario 20%, Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%, Automezzi ad uso specifico 10%, Materiale bibliografico 5%, Mezzi di trasporto aerei 5%, Mobili e arredi per ufficio 10%, Mezzi di trasporto marittimi 5%, Mobili e arredi per alloggi e pernottanze 10%, Macchinari per ufficio 20%, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%, Impianti e attrezzature 5%, Strumenti musicali 20%, Hardware 25%, Opere dell'ingegno - Software prodotto 20%, Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2% Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni. L'elenco sopra riportato non prevede i beni demaniali e i beni immateriali. Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%. Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso. Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile dei terzi) e quello di durata residua del contratto di locazione. Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge. Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge. Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo). Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti. Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deterioramento e consumo. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche. Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati. Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio -, non vengono assoggettati ad ammortamento. Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.		Calcolati a quote costanti
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali			
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	4.19 Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20).		
d	Svalutazione dei crediti	4.20 Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle ordinarie, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. In tale posta vanno inseriti anche gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio. L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e della		
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	4.21 Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile. In merito si veda, anche, il punto 6.2 lett. g del presente documento e gli esempi contenuti in appendice sui metodi di valutazione delle rimanenze finali di magazzino. La variazione delle rimanenze è effettuata in sede di scritture di assestamento.		
16	Accantonamenti per rischi	4.22 Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti correlati nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.		
17	Altri accantonamenti			
18	Oneri diversi di gestione	4.23 Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP.		
Totale componenti negativi della gestione B)				

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)			
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	Proventi finanziari			
19	Proventi da partecipazioni			
a	da società controllate	4.24 Proventi da partecipazioni. Tale voce comprende: - utili e dividendi da società controllate e partecipate. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.	Riconosciuti in base alla competenza temporale	
b	da società partecipate	- avanzi distribuiti. In tale voce si collocano gli avanzi della gestione distribuiti da enti ed organismi strumentali, aziende speciali, consorzi dell'ente. - altri utili e dividendi. In tale voce si collocano gli importi relativi alla distribuzione di utili e dividendi di società diverse da quelle controllate e partecipate. La definizione di partecipata è quella indicata dall'articolo 11-quinquies del presente decreto ai fini del consolidato.		
c	da altri soggetti			
20	Altri proventi finanziari	4.25 Altri proventi finanziari. In tale voce si collocano gli importi relativi agli interessi attivi di competenza economica dell'esercizio, rilevati sulla base degli accertamenti dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei attivi e risconti passivi.		
	Totale proventi finanziari			
	Oneri finanziari			
21	Interessi ed altri oneri finanziari			
a	Interessi passivi	4.26 Interessi e altri oneri finanziari. La voce accoglie gli oneri finanziari di competenza economica dell'esercizio. Gli interessi devono essere distinti in: interessi su mutui e prestiti; interessi su obbligazioni; interessi su anticipazioni; interessi per altre cause. Questi ultimi corrispondono a interessi per ritardo pagamento, interessi in operazioni su titoli, ecc.. Gli interessi e gli altri oneri finanziari liquidati nell'esercizio in contabilità finanziaria costituiscono componenti negativi della gestione, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare ratei passivi e risconti attivi.		
b	Altri oneri finanziari			
	Totale oneri finanziari			
	Totale (C)			
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	4.27 In tale voce sono inserite le svalutazioni dei crediti di finanziamento e le variazioni di valore dei titoli finanziari. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità, riferito ai crediti del titolo 5, 6, e 7 accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti all'inizio dell'esercizio nello stato patrimoniale, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno. Il valore così determinato è incrementato: a) degli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio; b) degli accantonamenti riguardanti i crediti dei titoli 5, 6 e 7, che, in contabilità finanziaria, in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati imputati su più esercizi, non concorrenti alla determinazione dell'ammontare sul quale calcolare l'accantonamento di competenza dell'esercizio. Il fondo svalutazione crediti di finanziamento va rappresentato nello stato patrimoniale in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti cui si riferisce. Per le rettifiche di valore dei titoli finanziari, si deve far riferimento ai numeri 3 e 4 del primo comma dell'art.2426 del codice civile.		
23	Svalutazioni	L'accantonamento può essere effettuato per un importo superiore a quello necessario per rendere il fondo svalutazione crediti pari all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non è pertanto possibile correlare la ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione con la ripartizione del fondo svalutazione crediti tra i crediti iscritti nello stato patrimoniale. La ripartizione dell'accantonamento tra le singole tipologie di crediti è effettuata sulla base della valutazione del rischio di insolvenza e delle specificità dei crediti.		
	Totale (D)			
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari			
a	Proventi da permessi di costruire	4.30 Proventi da permessi di costruire. La voce comprende il contributo accertato nell'esercizio relativo alla quota del contributo per permesso di costruire destinato al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito.		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.28 Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo. Sono indicati in tali voci i proventi, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate. Trovano allocazione in questa voce i maggiori crediti derivanti dal riaccantonamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato e le altre variazioni positive del patrimonio non derivanti dal conto del bilancio, quali ad esempio, donazioni, acquisizioni gratuite, rettifiche positive per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Nella relazione illustrativa al rendiconto deve essere dettagliata la composizione della voce. Tale voce comprende anche gli importi relativi alla riduzione di debiti esposti nel passivo del patrimonio, il cui costo originario è transitato nel conto economico in esercizi precedenti. La principale fonte di conoscenza è il fatto di riaccantonamento dei residui passivi degli anni precedenti rispetto a quello considerato. Le variazioni dei residui passivi di anni precedenti, iscritti nei conti d'ordine, non fanno emergere l'insussistenza del passivo, ma una variazione in meno nei conti d'ordine. Comprende anche le riduzioni dell'accantonamento al fondo svalutazioni crediti a seguito del venir meno delle		
d	Plusvalenze patrimoniali	4.31 Plusvalenze patrimoniali. Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da: (a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni; (b) permuta di immobilizzazioni; (c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.		
e	Altri proventi straordinari	4.34 Altri proventi e ricavi straordinari. Sono allocati in tale voce i proventi e i ricavi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici positivi non allocabili in altra voce di natura straordinaria		
	Totale proventi			
25	Oneri straordinari			
a	Trasferimenti in conto capitale			
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.29 Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo. Sono indicati in tali voci gli oneri, di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da incrementi a titolo definitivo del valore di passività o decrementi del valore di attività. Sono costituite prevalentemente dagli importi relativi alla riduzione di crediti o alla riduzione di valore di immobilizzazioni. La principale fonte per la rilevazione delle insussistenze dell'attivo è il fatto di riaccantonamento dei residui attivi effettuato nell'esercizio considerato al netto dell'utilizzo del fondo svalutazione crediti. Le insussistenze possono derivare anche da minori valori dell'attivo per perdite, eliminazione o danneggiamento di beni e da rettifiche per errori di rilevazione e valutazione nei precedenti esercizi. Si registra una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso". L'insussistenza si registra attraverso la cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati: a) in sede di rendiconto dell'esercizio in cui è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici nel quale l'intervento cui la progettazione si riferisce non risulta più inserito; b) in sede di rendiconto dell'esercizio di emanazione della delibera concernente la mancata approvazione della progettazione; c) in sede di rendiconto del quinto esercizio successivo a quello in cui l'ultima spesa riguardante il precedente livello di progettazione sia stata liquidata (o dichiarata liquidabile), nel caso in cui non sia stata formalmente attivata la procedura riguardante l'affidamento della successiva fase di progettazione o l'affidamento della realizzazione dell'intervento (quindi l'immobilizzazione non è più in corso). La registrazione dell'insussistenza è convenzionalmente stabilita in quattro, trascorsi cinque esercizi consecutivi senza che sia proseguito l'iter di realizzazione dell'intervento, si presume che la progettazione possa aver perso stabilmente valore in termini economici salvo che venga resa dal RUP una dichiarazione che attesti, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, l'attualità del progetto e il mantenimento del suo valore economico, anche in considerazione del contesto in cui l'opera si riferisce;		
c	Minusvalenze patrimoniali	4.32 Minusvalenze patrimoniali. Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.		
d	Altri oneri straordinari	4.33 Altri oneri e costi straordinari. Sono allocati in tale voce gli oneri e i costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili a eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria		
	Totale oneri			
	Totale (E) (E20-E21)			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			
26	Imposte	4.35 Imposte. Sono inserite, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall'ente durante l'esercizio. Si considerano di competenza dell'esercizio le imposte liquidate nella contabilità finanziaria fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indebitabile).	Accantonate secondo il principio di competenza.	Determinate sulla base degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	4.36 Risultato economico dell'esercizio. Rappresenta la differenza positiva o negativa tra il totale dei proventi e ricavi e il totale degli oneri e costi dell'esercizio. In generale la variazione del patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico, salvo il caso errori dello stato patrimoniale iniziale. Nel caso di errori dello stato patrimoniale iniziale la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto. In tale ipotesi il patrimonio netto finale risulterà pari a: patrimonio netto iniziale +/- risultato economico dell'esercizio +/- saldo delle rettifiche.		

Criteri di valutazione - Conto Economico		Comune di Arezano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arezano S.r.l.
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi			

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011		I crediti e i debiti, espressi originariamente in valuta estera diversa dall'Euro, devono essere rilevati in contabilità, in moneta nazionale (Euro), al cambio della data in cui è stata effettuata l'operazione.
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)			
	B) IMMOBILIZZAZIONI			Le immobilizzazioni in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole.
1	costi di impianto e di ampliamento	6.1.1. a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato) si iscrivono nell'attivo applicando i criteri di iscrizione e valutazione previsti dal documento n. 24 OIC, "Le immobilizzazioni immateriali", nonché i criteri previsti nel presente documento per l'ammortamento e la svalutazione per perdite durevoli di valore. La durata massima dell'ammortamento dei costi capitalizzati (salvo le migliorie e spese incrementative su beni di terzi) è quella quinquennale prevista dall'art. 2426, n. 5, c.c. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.		
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.1.1. b) I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, le spese incrementative su beni di terzi, le migliorie e le spese incrementative su beni di terzi (ossia possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le "immobilizzazioni materiali" nella specifica categoria di appartenenza. Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si vale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i trasferimenti in c/capitale a privati.		
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	6.1.1. b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore si effettuano in conformità ai criteri precisati in tale documento. I diritti menzionati devono essere iscritti all'attivo anche se acquisiti dall'ente a titolo gratuito (ad es. in forza di donazioni). In questa ipotesi, fermi restando i criteri di ammortamento e svalutazione straordinaria previsti dal documento OIC n. 24, la valutazione è effettuata al valore normale (corrispondente al fair value dei documenti sui principi contabili internazionali per il settore pubblico IPSAS), determinato a seguito di apposita stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentante legale dell'ente medesimo.		
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile			
5	avviamento	6.1.1. c) L'avviamento va iscritto separatamente solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale. Per i criteri di valutazione, ammortamento e svalutazione straordinaria si fa riferimento al menzionato documento OIC n. 24. In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito di un'azienda o complesso aziendale, la valutazione complessiva della medesima e l'attribuzione del valore ai suoi componenti patrimoniali attivi (escluso l'avviamento, come sopra precisato) e passivi deve essere effettuata in base al valore normale determinato a seguito di stima effettuata dall'Ufficio Tecnico dell'ente come precisato al precedente punto b). La stima non è eseguita ove si tratti di beni di modico valore.	iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci	iscritte al costo di acquisto
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	6.1.1. e) Immobilizzazioni in corso. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono in ogni caso comprese, tra i costi di produzione interne dell'immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.		
9	altre	6.1.1. d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee. Nell'ipotesi in cui i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee, sono acquisiti al patrimonio dell'ente a titolo oneroso, col sostenimento di un costo, il valore da iscrivere è pari al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Se, invece, i diritti menzionati sono acquisiti a titolo gratuito (ad es. per donazione), il valore da iscrivere è il valore normale determinato da un esperto esterno secondo le modalità indicate per i diritti di brevetto industriale. Nei casi più semplici (ad es. valutazione di rendite o di usufrutto immobiliare), non è necessario far ricorso alla stima dell'esperto esterno. I criteri per l'ammortamento e le eventuali svalutazioni straordinarie sono analoghi a quelli valevoli per gli immobili acquisiti a titolo di piena proprietà. Nello specifico, il valore da iscrivere in bilancio relativo alle rendite ed ai diritti reali acquisiti a titolo gratuito può essere determinato in base alle seguenti modalità: d.1) Rendite: d.1.1) Rendita perpetua o a tempo indeterminato: il valore è $V=Rt$, in cui "R" è l'importo medio della rendita netta ed "t" il tasso di capitalizzazione pari al tasso di interesse legale; d.1.2) Rendita temporanea: $V=Rn \cdot i$, in cui "n" è il numero di anni di durata della rendita ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Non è, ovviamente, configurabile la rendita vitalizia a favore dell'ente. Se si tratta di valutare un immobile trasferito all'ente, gravato di una rendita a favore di terzi, il valore "V" dell'immobile, determinato come sopra precisato, deve essere ridotto del valore della rendita. Se l'obbligazione di corrispondere al terzo la rendita grava direttamente sull'ente, all'attivo deve essere iscritto il valore (costo o valore normale) dell'immobile; al passivo, fra i debiti, il valore della rendita. Se la rendita a favore di terzi è una rendita vitalizia, devono essere utilizzate le tavole di sopravvivenza media allegate al vigente T.U. in materia di imposta di registro. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata. d.2) Usufrutto e nuda proprietà. La durata dell'usufrutto per le persone giuridiche non può eccedere i trent'anni (art. 979, 2° comma, codice civile). In ipotesi di acquisizione a titolo gratuito, il valore dell'usufrutto "V" è pari a $V=Rn \cdot i$ dove "R" è il reddito netto annuo medio conseguibile, "n" la durata dell'usufrutto ed "i" il tasso di capitalizzazione, pari al tasso di interesse legale. Se, come avviene di solito, si tratta di usufrutto di un fabbricato di civile abitazione o di un fabbricato a destinazione commerciale, il reddito medio netto può essere convenzionalmente identificato con la rendita catastale (che è al netto dei costi di manutenzione e riparazione dell'immobile). Se l'ente acquisisce a titolo gratuito la nuda proprietà di un immobile, il valore da iscrivere è pari al valore normale dell'immobile al netto del valore dell'usufrutto. In caso di usufrutto di azioni o quote di società di capitali, occorre individuare il dividendo medio futuro conseguibile ed è necessaria la valutazione peritale. Il periodo di ammortamento di tali diritti è correlato alla loro durata.		
Totale immobilizzazioni immateriali				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Arenzano	Aral in House S.R.l.	Porto di Arenzano S.R.l.
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>			
II	1 <u>Beni demaniali</u>			
	1.1 Terreni			
	1.2 Fabbricati			
	1.3 Infrastrutture	6.1.2 Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.		
	1.9 Altri beni demaniali	Le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzato in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento.		
III	2 <u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	Qualora, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore sia durevolmente inferiore al costo iscritto, tale costo è rettificato, nell'ambito delle scritture di assestamento, mediante apposita svalutazione. Le rivalutazioni sono ammesse solo in presenza di specifiche normative che le prevedano e con le modalità ed i limiti in esse indicati. Per quanto non previsto nei presenti principi contabili, i criteri relativi all'iscrizione nello stato patrimoniale, alla valutazione, all'ammortamento ed al calcolo di eventuali svalutazioni per perdite durevoli di valore si fa riferimento al documento OIC n. 16 "Le immobilizzazioni materiali".		
	2.1 Terreni	Per i beni mobili ricevuti a titolo gratuito, il valore da scrivere in bilancio è il valore normale, determinato, come, per le immobilizzazioni immateriali, a seguito di apposita relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del rappresentato legale dell'ente medesimo.		
	a di cui in leasing finanziario	La stima non è eseguita ove si tratti di valore non rilevante o di beni di frequente negoziazione, per i quali il valore normale possa essere desunto da pubblicazioni specializzate che rievino periodicamente i valori di mercato (ad es. autovetture, motoveicoli, autocarri, ecc.). Per le copie gratuite di libri, riviste ed altre pubblicazioni da conservare in raccolte, il valore è pari al prezzo di copertina.		
	2.2 Fabbricati	Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento. Per gli immobili acquisiti dall'ente a titolo gratuito, è necessario far ricorso a una relazione di stima a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ente, salva la facoltà dell'ente di ricorrere ad una valutazione peritale di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'ente, su istanza del presidente/sindaco dell'ente medesimo. Casi particolari: i) beni librari, compresi quelli acquisiti per donazione e considerati come bene strumentale all'attività istituzionale oppure come bene non strumentale, sono secondo i seguenti criteri: a) i libri, riviste e pubblicazioni varie di frequente utilizzo per l'attività istituzionale dell'ente sono considerati beni di consumo, non sono iscritti nello stato patrimoniale e sono interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati; b) i beni librari qualificabili come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs.42/2004, sono iscritti nello stato patrimoniale alla voce "Altri beni demaniali" e non sono assoggettati ad ammortamento; c) i libri facenti parte di biblioteche, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come "beni culturali", cui si applicano i criteri di cui alla lettera b); d) gli altri libri, non costituenti beni strumentali, non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati. Le manutenzioni sono capitalizzabili solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene, che si traducono in un effettivo aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (per adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene.	Iscribite al valore di conferimento e al costo di acquisto o produzione e rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione.	Esposte in bilancio al costo di acquisto, di produzione o di conferimento, comprensivo degli oneri accessori.
	a di cui in leasing finanziario	Nei casi in cui tali costi non producano i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria e, conseguentemente, imputati al conto economico (ad es. costi sostenuti per porre riparo a guasti e rotture, costi per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.). Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati nel paragrafo 4.19.		
	2.3 Impianti e macchinari	Fermo restando il principio generale in base al quale la quota di ammortamento va commisurata alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data della consegna. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o		
	a di cui in leasing finanziario	sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente. Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende: - i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene; - i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne); - i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari. Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione in economia, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			
	2.5 Mezzi di trasporto			
	2.6 Macchine per ufficio e hardware			
	2.7 Mobili e arredi			
	2.8 Infrastrutture			
	2.99 Altri beni materiali			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti			
	Totale immobilizzazioni materiali			
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.		
	1 Partecipazioni in	a) Azioni. Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in imprese società controllate e partecipate sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipata è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto. Nei confronti società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti. Nell'esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11, della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.		
	a imprese controllate			

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
b	imprese partecipate	<p>Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione:</p> <p>1) se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attività recuperabili, ma a probabili perdite future), è imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite società partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa;</p> <p>2) se il costo di acquisto della partecipazione è inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, è possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio.</p> <p>In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).</p> <p>Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21, "Partecipazioni".</p> <p>In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es. donazione) il valore da iscriverne in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all'esperto esterno.</p> <p>b) Partecipazioni non azionarie. I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al "metodo del patrimonio netto", salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.</p> <p>L'eventuale utile o perdita d'esercizio della partecipata, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio.</p> <p>Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti istituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.</p> <p>In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente. Si rinvia all'esempio n. 13.</p> <p>In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresì le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.</p>		Valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione. I canoni relativi ai beni acquisiti con contratti in leasing finanziario sono imputati al conto economico nel rispetto dei principi contabili italiani
c	altri soggetti			
2	Crediti verso			
	a) altre amministrazioni pubbliche	d) I crediti concessi dall'ente. Il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio precedente, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.		
	b) imprese controllate			
	c) imprese partecipate			
	d) altri soggetti			
3	Altri titoli	<p>c) Titoli. A seconda che si tratti di titoli immobilizzati o destinati allo scambio, si applicano i criteri previsti dall'art. 2426 codice civile. Per i titoli quotati non è necessario far ricorso ad un esperto esterno.</p> <p>e) Derivati di ammortamento. Gli strumenti finanziari derivati diretti a costituire forme di ammortamento graduale di un debito che prevede il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (derivati bullet/amortizing), sono rappresentati nello stato patrimoniale al valore nominale delle risorse che l'ente ha il diritto di ricevere a seguito della sottoscrizione del derivato per estinguere, a scadenza, la passività sottostante, rettificato del debito residuo a carico dell'ente derivante dalla sottoscrizione del contratto di derivato, generato dall'obbligo di effettuare versamenti periodici al fine di costituire le risorse che, a scadenza, saranno acquisite per l'estinzione della passività sottostante. A tal fine, nel piano patrimoniale del piano dei conti integrato sono previsti i seguenti conti:</p> <p>1.2.3.02.04.06.001 Derivati da ammortamento, 1.2.3.02.04.06.002 Entrate derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.001 Flussi periodici da erogare per derivati da ammortamento, 2.4.7.04.16.01.002 Spese derivanti dalla estinzione anticipata di derivati da ammortamento.</p> <p>In caso di estinzione anticipata dell'operazione, a seguito del rimborso anticipato/riacquisto dei bond bullet, l'eventuale minusvalenza o plusvalenza, derivante dalla differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato del derivato, è ripartita sull'esercizio in corso e su quelli costituenti l'originaria vita residua del derivato. Al riguardo si rinvia all'esempio n. 10, nell'appendice tecnica.</p> <p>La plusvalenza o minusvalenza derivante dall'estinzione anticipata del derivato di ammortamento è imputata ai seguenti conti del piano economico</p> <p>3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p> <p>Con riferimento ai derivati riguardanti flussi di solo interesse sono oggetto di registrazione contabile solo i flussi annuali e il valore del mark to market, in caso di estinzione anticipata.</p> <p>A tal fine, nel piano economico sono previsti i seguenti conti:</p> <p>3.2.3.06.01.001 Flussi periodici netti in entrata, 3.2.3.06.02.001 Entrate per chiusura anticipata di operazioni in essere, 3.1.1.99.04.001 Flussi periodici netti in uscita, 3.1.1.99.04.002 Importi per chiusura anticipata di operazioni in essere.</p>		
Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)				
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenza	6.2 a) Rimanenze di Magazzino Le eventuali giacenze di magazzino (materie prime, secondarie e di consumo; semilavorati; prodotti in corso di lavorazione; prodotti finiti; lavori in corso su ordinazione) vanno valutate al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, codice civile).	Iscriete al costo d'acquisto	
Totale				
II	Crediti			

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
1	Crediti di natura tributaria			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	6.2 b) I Crediti		
b	Altri crediti da tributi	b1) Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I crediti di funzionamento comprendono anche i crediti che sono stati oggetto di cartolarizzazione (la cessione di crediti pro soluto non costituisce cartolarizzazione). La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.		
c	Crediti da Fondi perequativi			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	Il Fondo svalutazione crediti corrisponde alla sommatoria, al netto degli eventuali utilizzi, degli accantonamenti annuali per la svalutazione dei crediti sia di funzionamento che di finanziamento. L'ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, data la metodologia di calcolo dell'accantonamento al fondo stesso di cui ai punti n. 4.20 e n. 4.27, di pari importo almeno pari a quello inserito nel conto del bilancio. Però, il valore dei fondi previsti in contabilità finanziaria ed in contabilità economico-patrimoniale potrebbe essere diverso per due ordini di motivi. In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria ed, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare. Inoltre, in contabilità economico-patrimoniale potrebbero essere iscritti dei crediti che, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, in contabilità finanziaria, sono imputati nel bilancio di anni successivi a quello cui lo Stato Patrimoniale si riferisce. Pertanto, mentre in contabilità economico-patrimoniale tali crediti devono essere oggetto di svalutazione mediante l'accantonamento di una specifica quota al fondo svalutazione, in contabilità finanziaria tale accantonamento avverrà solo negli anni successivi. Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce. A tal fine è necessario che il fondo sia ripartito tra le tipologie di crediti iscritti nello stato patrimoniale. Tale ripartizione non è necessariamente correlata alla ripartizione tra i residui attivi del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, in quanto: a) i residui attivi possono essere di importo differente rispetto ai crediti iscritti nello stato patrimoniale; b) il fondo svalutazione crediti può avere un importo maggiore del fondo crediti di dubbia esigibilità. Del Fondo svalutazione crediti è necessario evidenziare anche le sue diverse componenti, quella relativa al normale processo di svalutazione dei crediti, quella relativa alla presenza di crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e quella relativa alla presenza, nello Stato patrimoniale, di crediti non ancora iscritti nel Conto del bilancio del medesimo esercizio. I crediti in valuta devono essere valutati in base ai cambi alla data di chiusura dei bilanci. b2) Crediti da finanziamenti contratti dall'ente. Corrispondono ai residui attivi per accensioni di prestiti derivanti dagli esercizi precedenti più i residui attivi per accensioni di prestiti sorti nell'esercizio, meno le riscossioni in conto residui dell'esercizio relative alle accensioni di prestiti. b3) Crediti finanziari concessi dall'ente per fronteggiare esigenze di liquidità dei propri enti e delle società controllate e partecipate	Esposti al presumibile valore di realizzo.	Iscritti al valore di presunto realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale ed il fondo svalutazione crediti.
a	verso amministrazioni pubbliche			
b	imprese controllate			
c	imprese partecipate			
d	verso altri soggetti			
3	Verso clienti ed utenti			
4	Altri Crediti			
a	verso l'erario			
b	per attività svolta per c/terzi			
c	altri			
Totale crediti				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Attivo		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	6.2 c) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.	I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al costo d'acquisto	
1	partecipazioni	Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.		
2	altri titoli			
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide	6.2 d) Le Disponibilità liquide Nel piano dei conti patrimoniale le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: - Conto di tesoreria, che comprende il conto "Istituto tesoriere/cassiere", nel quale, nel rispetto delle regole della Tesoreria Unica, sono registrati i movimenti del conto corrente di tesoreria gestito dal tesoriere, unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia. In altre parole, per l'ente, le disponibilità liquide versate nel conto corrente bancario di tesoreria e nella contabilità speciale di tesoreria unica costituiscono un unico fondo, al quale si versa e si preleva. E' il tesoriere che gestisce i versamenti e i prelievi tra i due conti (non oggetto di rilevazione contabile da parte dell'ente); - altri depositi bancari e postali; - Assegni; - Denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide sono articolate nelle seguenti voci: conto di tesoreria (distinto in istituto tesoriere e presso la Banca d'Italia), altri depositi bancari e postali, Cassa (la voce "cassa" è attivata in eventuali bilanci infrannuali). Ai fini dell'esposizione nello stato patrimoniale, la voce "Istituto tesoriere" indica le sole disponibilità liquide effettivamente giacenti presso il tesoriere, mentre la voce "presso la Banca d'Italia" indica le disponibilità giacenti nella Tesoreria statale. Considerato che la voce del piano dei conti patrimoniale "Istituto tesoriere" registra indistintamente i movimenti nel conto di tesoreria bancario e nella contabilità speciale di TU, la ripartizione del conto tra le due voci del piano dei conti patrimoniale è effettuata sulla base di dati extra-contabili. Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale le disponibilità liquide sono rappresentate dal saldo dei depositi bancari, postali e dei conti accessi presso la Tesoreria Statale intestati all'amministrazione pubblica alla data del 31 dicembre. Per un principio di sana gestione, alla fine dell'esercizio le disponibilità giacenti presso i conti correnti e di deposito postali o riguardanti i fondi economici, intestati all'ente devono confluire nel conto principale di tesoreria intestato all'ente. L'attività di regolarizzazione dei sospesi formati nell'esercizio precedente avviene entro la data di approvazione del rendiconto della gestione, effettuando registrazioni contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento relativi ad operazioni da conti sospesi) con data operazione riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'ente risulti in anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide presentano un importo pari a zero. Le anticipazioni di tesoreria sono rappresentate tra i debiti. Nel rispetto delle norme del Testo Unico degli enti locali gli enti locali sono tenuti a distinguere la cassa libera dalla cassa vincolata (si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 10) In considerazione del "flag" attribuito agli ordinativi di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria libero da quello vincolato, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.002 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali). Nei casi previsti dall'articolo 195 del TUEL, le scritture economico-patrimoniali degli enti locali registrano l'utilizzo degli incassi vincolati come segue: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi vincolati La registrazione riguardante il reintegro delle risorse vincolate è Istituto tesoriere per fondi vincolati a Istituto tesoriere. Nel rispetto dell'articolo 20 e 21 del presente decreto, le regioni sono tenute a distinguere la cassa destinata alla gestione ordinaria dalla cassa destinata alla gestione sanitaria accentrata. Pertanto, anche la contabilità economico patrimoniale deve rilevare distintamente le variazioni del conto di tesoreria ordinario da quello destinato alla sanità, attivando distintamente i seguenti conti del piano patrimoniale: 1.3.4.01.01.01.001 1.3.4.01.01.01.003 Istituto tesoriere/cassiere Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità (solo per regioni ordinarie e sicilia) Nei casi di carenza di liquidità ordinaria (o destinata alla sanità), al fine di evitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria, le regioni possono disporre il temporaneo utilizzo della cassa sanitaria per pagamenti della gestione ordinaria (o della cassa ordinaria per i pagamenti della gestione sanitaria). La registrazione economico patrimoniale dell'utilizzo della cassa sanitaria è la seguente: Istituto tesoriere a Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità La registrazione riguardante il reintegro delle risorse destinate alla sanità è: Istituto tesoriere per fondi destinati alla sanità a Istituto tesoriere.		
1	Conto di tesoreria			
a	Istituto tesoriere			
b	presso Banca d'Italia			
2	Altri depositi bancari e postali			
3	Denaro e valori in cassa			
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente			
Totale disponibilità liquide				
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	6.2 e) Ratei e Risconti I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei attivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di ricavi/proventi che avranno manifestazione finanziaria futura (accertamento dell'entrata), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. fitti attivi). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui ricavo/provento deve essere imputato. Non costituiscono ratei attivi quei trasferimenti con vincolo di destinazione che, dovendo dare applicazione al principio dell'inerenza, si imputano all'esercizio in cui si effettua il relativo impiego. I risconti attivi sono rappresentati rispettivamente dalle quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (liquidazione della spesa/pagamento), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti attivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi ed i costi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti attivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.	Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale.	Calcolati secondo il criterio dell'effettiva competenza economico temporale.
2	Risconti attivi			
TOTALE RATEI E RISCONTI D)				
TOTALE DELL'ATTIVO				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
	Eventuali note:	Criteri di Valutazione - Allegato 4/3 D.Lgs. 118/2011		I crediti e i debiti, espressi originariamente in valuta estera diversa dall'Euro, devono essere rilevati in contabilità, in moneta nazionale (Euro), al cambio della data in cui è stata effettuata l'operazione.
	A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	6.3 Patrimonio netto Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi. Per le amministrazioni pubbliche, che, fino ad oggi, rappresentano il patrimonio netto all'interno di un'unica posta di bilancio, il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato nelle seguenti poste: a) fondo di dotazione; b) riserve; c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.		
II	Riserve	La suddetta articolazione è realizzata mediante apposita delibera assunta dalla Giunta. A tal fine si potrà fare riferimento ai risultati economici dei primi esercizi di adozione della contabilità economico-patrimoniale e, per le amministrazioni che già adottano la contabilità economico-patrimoniale, si potrà fare riferimento ai risultati economici degli esercizi più recenti che rappresentino una prima indicazione di quanto appostare nel fondo di dotazione e di quanto appostare tra le riserve di utili. Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante destinazione degli risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione. Le riserve costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è primariamente utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrenza dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite: 1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni. I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento; 2) "altre riserve indisponibili", costituite: a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipate; b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo. Al pari del fondo di dotazione, le riserve sono alimentate anche mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio, con apposita delibera del Consiglio in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione, sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurare la copertura con i futuri risultati economici positivi di esercizio. Per i Comuni, la quota dei permessi di costruire che - nei limiti stabiliti dalla legge - non è destinata al finanziamento delle spese correnti, costituisce incremento delle riserve.		
a	da risultato economico di esercizi precedenti			
b	da capitale			
c	da permessi di costruire			
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali			
e	altre riserve indisponibili			
III	Risultato economico dell'esercizio			
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.4 a) Fondi per rischi e oneri Alla data di chiusura del rendiconto della gestione occorre valutare i necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: - natura determinata; - esistenza certa o probabile; - ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio. Fattispecie tipiche delle amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o con i terzi, per le quali occorre stanziare a chiusura dell'esercizio un accantonamento commisurato all'esborso che si stima di dover sostenere al momento della definizione della controversia; la stima dei suddetti accantonamenti deve essere attendibile e, pertanto, è necessario avvalersi delle opportune fonti informative, quali le stime effettuate dai legali. Le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi e oneri sono di due tipi: a) accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di estinzione sono indeterminati. Si tratta in sostanza di fondi oneri, ossia di costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data del rendiconto della gestione o altri eventi già verificatisi (maturati) alla stessa data ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare o nella data di estinzione. Si tratta, quindi, di obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora definite esattamente nell'ammontare ma che comportano un procedimento ragionieristico di stima. Gli stanziamenti per le predette obbligazioni vanno effettuati sulla base di una stima realistica dell'onere necessario per soddisfarle, misurato dai costi in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo, però, conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentati e verificabili, che dovranno essere sostenuti per soddisfare le obbligazioni assunte. b) accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile, si tratta delle cosiddette "passività potenziali" o fondi rischi. I fondi del passivo non possono essere utilizzati per attuare "politiche di bilancio" tramite la costituzione di generici fondi rischi privi di giustificazione economica. Nella valutazione dei Fondi per oneri, occorre tenere presente i principi generali del bilancio, in particolare i postulati della competenza e della prudenza. - Fondi di quiescenza e obblighi simili. La voce raccoglie i fondi diversi dal trattamento di fine rapporto ex art. 2120 Codice Civile, quali ad esempio: - i fondi di pensione, costituiti in aggiunta al trattamento previdenziale di legge (ad es. NPS ecc.), per il personale dipendente; - i fondi di pensione integrativa derivanti da accordi aziendali, interaziendali o collettivi per il personale dipendente; - i fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali fondi sono certi nell'esistenza ed indeterminati nell'ammontare, in quanto basati su calcoli matematico-attuariali o condizionati da eventi futuri, come il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio e la via utile lavorativa, ma sono stimabili con ragionevolezza. - Fondo manutenzione ciclica. A fronte delle spese di manutenzione ordinaria, svolte periodicamente dopo un certo numero di anni o ore di servizio maturate in più esercizi su certi grandi impianti o su immobilizzazioni sulla base di norme di legge o regolamenti dell'ente, viene iscritto nello stato patrimoniale un fondo manutenzione ciclica o periodica. Tale fondo non intende coprire costi per appurare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che si concretizzano in un incremento significativo e tangibile di capacità o di produttività o di sicurezza (manutenzioni di tipo straordinario), per i quali si rimanda al paragrafo sulle immobilizzazioni materiali. Gli stanziamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire, secondo il principio della competenza fra i vari esercizi, il costo di manutenzione che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad un'usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti a quello in cui la manutenzione viene eseguita. Pertanto, accantonamenti periodici a questo fondo vanno effettuati		
1	per trattamento di quiescenza			

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
2	per imposte	<p>Se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a) trattasi di manutenzione che sicuramente sarà eseguita (ed è già pianificata) ad intervalli periodici;</p> <p>b) vi è la ragionevole certezza che il bene continuerà a essere utilizzato almeno fino al prossimo ciclo di manutenzione;</p> <p>c) la manutenzione ciclica non può essere sostituita da più frequenti, ma comunque sporadici, interventi di manutenzione ordinaria;</p> <p>d) la manutenzione ciclica a intervalli pluriennali non viene sostituita da una serie di interventi ciclici con periodicità annuale, i cui costi vengono sistematicamente addebitati all'esercizio.</p> <p>Lo stanziamento è effettuato suddividendo la spesa prevista in base ad appropriati parametri che riflettono il principio della competenza.</p> <p>Il costo totale stimato dei lavori deve essere pari a quello che si sosterebbe se la manutenzione fosse effettuata alla data di chiusura dell'esercizio, tenendo però conto di tutti gli aumenti di costo già noti a tale data, documentali e verificabili, che dovranno essere sostenuti per svolgere la manutenzione. Pertanto, non sono anticipati gli effetti di eventuali incrementi dei costi sulla base di proiezioni future di tassi inflazionistici.</p> <p>La congruità del fondo, stimato per categorie omogenee di beni, deve essere riesaminata periodicamente per tenere conto di eventuali variazioni nei tempi di esecuzione dei lavori di manutenzione e del costo stimato dei lavori stessi.</p> <p>Fondo per copertura perdite di società partecipate.</p> <p>Qualora l'ente abbia partecipazioni immobilizzate in società che registrano perdite che non hanno natura durevole (in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre valutare direttamente le partecipazioni) e abbia l'obbligo o l'intenzione di coprire tali perdite per la quota di pertinenza, accantona a un fondo del passivo dello stato patrimoniale un ammontare pari all'onere assunto, in relazione alla tipologia dell'impegno, se il relativo onere ha già la natura di debito, sarà classificato come tale.</p> <p>Con l'espressione "passività potenziali" ci si riferisce a passività connesse a "potenzialità", cioè a situazioni già esistenti ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.</p> <p>In particolare, per "potenzialità" si intende una situazione, una condizione od una fattispecie esistente alla data del rendiconto della gestione, caratterizzata da uno stato d'incertezza, la quale, al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potrà concretizzarsi per l'ente in una perdita, confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un'attività (ad esempio, una causa passiva, l'insolvenza di una controparte contrattuale o di una norma di legge, un pignoramento, rischi non assicurati, ecc.).</p> <p>La valutazione delle potenzialità deve essere sorretta dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile, e devono essere effettuati nel rispetto dei postulati del bilancio d'esercizio ed, in particolare, di quelli dell'imparzialità e della verificabilità.</p> <p>Il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende dai seguenti due elementi:</p> <p>1) dal grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;</p> <p>2) dalla possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.</p> <p>Tali determinazioni sono spesso difficili da effettuare e richiedono discernimento, oculatezza e giudizio da parte del redattore del bilancio, applicati con competenza ed onestà e con l'utilizzo della più ampia conoscenza dei fatti e delle circostanze.</p> <p>Le informazioni da utilizzare comprendono anche pareri legali e di altri esperti, dati relativi alla esperienza passata dell'ente in casi simili, le decisioni che l'ente intenderà adottare, ecc.</p> <p>Al fine di misurare il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro, tali eventi possono classificarsi in: probabili, possibili o remoti.</p> <p>Un evento diceasi probabile, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l'assenso di persona prudente.</p> <p>Con il termine possibile, il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, ovvero è eventuale o può avvenire.</p> <p>L'evento remoto è, invece, quello che ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, che potrà accadere molto difficilmente.</p> <p>Le perdite derivanti da potenzialità e, pertanto, anche quelle connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio come fondi accessi a costi, spese e perdite di competenza stimati quando sussistono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la disponibilità, al momento della redazione del bilancio, di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di una attività; • la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza. <p>Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.</p> <p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanza un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>		Accantonato per fronteggiare passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminate o l'ammontare o la data di sopravvenienza.
3	altri	<p>Se una perdita connessa a una potenzialità è stata iscritta in bilancio, la situazione d'incertezza e l'ammontare dell'importo iscritto in bilancio sono indicati in nota integrativa se tali informazioni sono necessarie per una corretta comprensibilità del bilancio.</p> <p>Tali stanziamenti sono rilevati nei fondi per rischi e oneri.</p> <p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanza un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>		
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	<p>Se è probabile che l'evento futuro si verifichi ma la stima non può essere effettuata, in quanto l'ammontare che ne risulterebbe sarebbe particolarmente aleatorio ed arbitrario, salvo il caso in cui sia possibile stimare e stanziare in bilancio un importo minimo, sono fornite in nota integrativa le stesse informazioni da indicare nel caso che l'evento sia possibile; inoltre, si indicherà che è probabile che la perdita verrà sostenuta.</p> <p>Nel caso in cui l'evento e quindi la perdita sia possibile, ma non probabile, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la situazione d'incertezza che potrebbe procurare la perdita; - l'ammontare stimato della possibile perdita o l'indicazione che la stessa non può essere effettuata; - altri possibili effetti se non evidenti; - preferibilmente, l'indicazione del parere di consulenti legali ed altri esperti. <p>Quando gli ammontari richiesti in una causa o in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione, non è necessario, anzi può essere fuorviante, mettere in evidenza l'ammontare dei danni richiesti.</p> <p>L'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate direttamente o indirettamente (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) sono posti in evidenza nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'ente potrà subire è improbabile. Qualora invece la perdita sia probabile, si stanza un apposito fondo rischi.</p> <p>Gli stanziamenti a fronte delle perdite connesse a potenzialità includono anche la stima delle spese legali e degli altri costi che saranno sostenuti per quella fattispecie.</p>		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)				
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
D) DEBITI				
TOTALE T.F.R. (C)				
1	Debiti da finanziamento			
a	prestiti obbligazionari			
b	verso altre amministrazioni pubbliche	c1) Debiti da finanziamento dell'ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.	Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione averte carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli accenti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.	Rappresenta il trattamento di fine rapporto spettante al personale in forza a fine esercizio; è calcolato secondo le disposizioni della legge 297 del maggio 1982 e successive modifiche ed in conformità ai contratti in vigore
c	verso banche e tesoriere			
d	verso altri finanziatori			
2	Debiti verso fornitori			
3	Acconti			
4	Debiti per trasferimenti e contributi			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale			
b	altre amministrazioni pubbliche			
c	imprese controllate			
d	imprese partecipate			
e	altri soggetti			
5	altri debiti	c2) Debiti verso fornitori. I debiti funzionario verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.	iscritti al valore nominale.	iscritti al valore nominale. I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima della base imponibile IRES in conformità alle disposizioni in vigore.
a	tributari			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
c	per attività svolta per c/terzi			
d	altri			
TOTALE DEBITI (D)				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo		Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi				
II	Risconti passivi	d) Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424-bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es. quote di filii passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata). Le quote di competenza dei singoli esercizi si determinano in ragione del tempo di utilizzazione delle risorse economiche (beni e servizi) il cui costo/oneri deve essere imputato. I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/ricasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria. In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.			
1	Contributi agli investimenti	Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ritolti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.			
a	da altre amministrazioni pubbliche		Determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale.	Calcolati secondo il criterio dell'effettiva competenza economico temporale.	
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO					
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	7. Conti d'ordine 7.1 Definizione Anche negli enti pubblici devono essere iscritti, in calce allo stato patrimoniale, i conti d'ordine, suddivisi nella consueta triplice classificazione: rischi, impegni, beni di terzi, che registrano gli accadimenti che potrebbero produrre effetti sul patrimonio dell'ente in tempi successivi a quelli della loro manifestazione. Si tratta, quindi, di fatti che non hanno ancora interessato il patrimonio dell'ente, cioè che non hanno comportato una variazione quantitativa del patrimonio, e che, di conseguenza, non sono stati registrati in contabilità generale economico-patrimoniale, ovvero nel sistema di scritture finalizzato alla determinazione periodica della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'ente. Le "voci" poste nei conti d'ordine non individuano elementi attivi e passivi del patrimonio poiché sono registrate tramite un sistema di scritture secondario o minore (improprio per alcuni Autori) che, perché tale, è distinto ed indipendente dalla contabilità generale economico-patrimoniale. Pertanto, gli accadimenti contabilmente registrati nei sistemi minori non possono in alcun caso costituire operazioni concluse di scambio di mercato ovvero operazioni di gestione esterna che abbiano comportato movimento di denaro in entrata o in uscita (variazione monetaria) o che abbiano comportato l'insorgere effettivo e comprovato di un credito o di un debito (variazione finanziaria). Lo scopo dei "conti d'ordine" è arricchire il quadro informativo di chi è interessato alla situazione patrimoniale e finanziaria di un ente. Tali conti, infatti, consentono di acquisire informazioni su un fatto rilevante accaduto, ma che non ha ancora tutti i requisiti indispensabili per potere essere registrato in contabilità generale. 7.2 Modalità di registrazione Per memorizzare, nei conti d'ordine, gli accadimenti sopra richiamati, dovendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplice, per consentire la duplice rappresentazione in coerenza con la contabilità generale e, quindi, con lo schema di stato patrimoniale, si procede come segue: a) si individua un conto all'oggetto (ad esempio: merce da consegnare; stoli da ricevere); b) si individua un conto al soggetto (ad esempio: clienti d'impegni; creditori per stoli da consegnare). È il conto all'oggetto che più rileva ai fini informativi e che "guida" la registrazione, in quanto in esso si individua l'aspetto originario della rilevazione. Per prassi: 1. se l'oggetto viene acquisito o sarà acquisibile dall'ente, il conto all'oggetto viene addebitato; 2. se l'oggetto viene trasferito o sarà trasferibile dall'ente, il conto all'oggetto viene accreditato. Volendosi utilizzare il metodo di registrazione partiduplice (funzionamento simultaneo e antitetico di due serie di conti), il conto al soggetto sarà movimentato nella sezione opposta a quella utilizzata nel conto all'oggetto. Naturalmente i due conti (all'oggetto ed al soggetto) sono addebitati/accreditati per il medesimo importo.			
	2) beni di terzi in uso	Le scritture degli impegni sono alimentate dagli impegni assunti sulla competenza degli esercizi futuri relative a servizi e beni che saranno interamente fruiti negli esercizi futuri (non comprende beni e servizi fruiti nell'esercizio di riferimento con obbligazione esigibile negli esercizi futuri). I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OC 22 dei principi contabili "Conti d'Ordine". E' obbligatoria l'indicazione, prevista dall'art. 2424, comma 3, codice civile, delle garanzie prestate fra fidejussioni (cui sono equiparate le lettere di patronage "forti", avalli, e garanzie reali). Per le pubbliche amministrazioni, è, altresì, obbligatorio classificare tali garanzie fra amministrazioni pubbliche ed imprese controllate, partecipate ed altre imprese. 7.3 Conti d'ordine e partite di giro nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici Non vi è e non vi può essere alcuna relazione biunivoca fra conti d'ordine e partite di giro iscritte nel bilancio di previsione finanziario degli enti pubblici. Le "sottiglianze" sono solo apparenti ed ingannevoli. È vero che anche l'utilizzo delle partite di giro non deve influenzare il "risultato finanziario" dell'ente pubblico, ma ciò non deve portare in alcun modo a stabilire una sovrapposizione identitaria con i conti d'ordine. I conti d'ordine non contribuiscono a definire il risultato perché sono fuori dal sistema delle scritture che serve a determinarlo, le partite di giro, al contrario, sono registrazioni che fanno parte integrante del sistema di scritture finanziario e non influenzano il risultato perché l'ente, nelle circostanze in cui si ricorra a tali conti, si trova contemporaneamente a debito e a credito, per il medesimo importo, nei confronti di terzi soggetti. Si noti che l'ente si trova contemporaneamente a credito e a debito in circostanze del tutto identiche a quelle in cui può trovarsi qualsiasi azienda. I fatti amministrativi che danno luogo alle partite di giro sono fatti "contabili" che le aziende private registrano normalmente in contabilità generale. Per chiarire meglio il punto si pensi all'ipotesi classica delle ritenute per contributi sociali. 7.4. Sul deposito cauzionale Il deposito cauzionale individua somme di denaro che un ente ha versato a terzi a titolo di garanzia e delle quali l'ente medesimo si priva fino a quando non si realizza la "condizione sospensiva". Assunto che le somme in questione sono "uscite" dall'economia di un ente ed entrate nell'economia di un altro "soggetto", sebbene non sia esclusa l'ipotesi che possano rientrarvi, è indubbio che si tratta di un fatto amministrativo compiuto da registrare in contabilità generale economico-patrimoniale, che dà origine ad una permutazione dei valori patrimoniali ovvero che non modifica il patrimonio netto ed il risultato economico: a) se la cauzione in denaro è versata, ciò comporta una permutazione fra valori dell'attivo, riducendosi l'ammontare del denaro contante e aumentando un "credito diverso" (il credito è "diverso" perché non ha natura commerciale, finanziaria o tributaria) per il medesimo importo; b) se la cauzione in denaro è ricevuta, ciò comporta una permutazione dei valori patrimoniali ma ne risultano interessati le liquidità immediate che aumentano ed i "debiti verso altri" (o verso una delle fattispecie possibili fra quelle individuate nello schema dello stato patrimoniale) che aumentano dello stesso importo. Il fatto amministrativo, in ogni caso, va registrato in contabilità economico-patrimoniale e non nei conti d'ordine. Limitandosi all'ipotesi del versamento della cauzione, non si modifica il totale dell'attivo patrimoniale, ma la somma data a garanzia da "valore monetario certo" (cassa, banca) diventa "valore monetario assimilato" (credito verso altri). Quella somma data in garanzia, non essendo più liquida, non può, quindi, essere utilizzata. Quanto poi alla collocazione nello stato patrimoniale del "credito" che l'azienda vanta verso terzi per avere dato in garanzia del denaro, occorre, come sempre, individuare in quale arco di tempo si prevede di potere incassare la somma.			
	3) beni dati in uso a terzi	Per tanto, tale "voce" può trovare, alternativamente, accoglienza in: 1. immobilizzazioni ed, in particolare, fra le "immobilizzazioni finanziarie", crediti verso altri, quando trattati di un credito a lungo termine; 2. attivo circolante ed, in particolare, fra i "Crediti", crediti verso altri, quando trattati di credito a breve termine.			
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	In caso di cauzione ricevuta, vale quanto sopra richiamato in merito alla necessità per i debiti di indicare, per ciascuna voce, l'importo esigibile oltre l'esercizio successivo. L'uso dei conti d'ordine è ammesso nel caso si ricevono stoli come deposito cauzionale. In tale evenienza, non potendone disporre, si utilizzano i conti d'ordine. Si tratta di "beni di terzi presso l'ente".			
	5) garanzie prestate a imprese controllate				
	6) garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) garanzie prestate a altre imprese				

Criteri di valutazione - Stato Patrimoniale Passivo	Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
TOTALE CONTI D'ORDINE			

Operazioni infragruppo Comune di Arenzano - ARAL in house S.r.l.

Quote cons.

100,00%	100,00%
---------	---------

Rif.	Voce	Importo	N.
ARAL	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi - verso amministrazioni pubbliche	273.146,00	1
c	C II 3 - Crediti verso clienti e utenti	24.000,00	2
ARAL	D 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi - verso amministrazioni pubbliche	24.000,00	2
c	D 2 - Debiti verso fornitori (contratto rifiuti)	236.389,00	1
c	D 2 - Debiti verso fornitori (gestione verde)	28.620,00	1
c	D 2 - Debiti verso fornitori (altri servizi)	8.137,00	1
ARAL	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti	3.189.227,53	3
c	A 1 - Proventi da tributi	6.176,00	4
c	A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione di beni	24.000,00	4
c	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.127,16	4
c	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	125,84	4
ARAL	B 11 - Utilizzo beni di terzi	24.000,00	4
ARAL	B 18 - Oneri diversi di gestione	15.429,00	4
c	B 10 - Prestazione di servizi (contratto rifiuti)	2.837.648,32	3
c	B 10 - Prestazione di servizi (gestione verde)	343.442,62	3
c	B 10 - Prestazione di servizi (altri servizi)	8.136,59	3

	Scritture di rettifica	Comune	ARAL	Rett D / (A)	Impatto	
1	C II 2 a - Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche		273.146,00	- 273.146,00	-	
2	C II 3 - Crediti verso clienti e utenti	24.000,00	-	- 24.000,00	-	
1	D 2 - Debiti Vs fornitori	273.146,00		273.146,00	-	
2	D 4 b - Debiti per trasferimenti e contributi - verso amministrazioni pubbliche		24.000,00	24.000,00	-	
4	A 1 - Proventi da tributi	6.176,00		6.176,00	-	
3	A 3 a - Proventi da trasferimenti correnti		3.189.227,53	3.189.227,53	-	
4	A 4 a - Proventi derivanti dalla gestione di beni	24.000,00		24.000,00	-	
4	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.127,16		9.127,16	-	
4	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	125,84		125,84	-	
3	B 10 - Prestazioni di servizi	3.189.227,53		- 3.189.227,53	-	
4	B 11 - Utilizzo beni di terzi		24.000,00	- 24.000,00	-	
4	B 18 - Oneri diversi di gestione		15.429,00	- 15.429,00	-	
TOTALE					-	-

Operazioni infragruppo Comune di Arenzano - Porto di Arenzano Spa

 Quote cons.

100,00%	100,00%
---------	---------

Rif.	Voce	Importo	N.
c	C II 3 - Crediti verso clienti e utenti	9.597,10	1
PORTO	C II 4 c - Crediti verso altri	6.025,00	2
c	D 5 d - Debiti verso altri	6.025,00	2
PORTO	D 5 d - Debiti verso altri	9.597,10	1
c	A 1 - Proventi da tributi	32.513,00	3
c	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.250,00	3
PORTO	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi	4,00	4
c	B 18 - Oneri diversi di gestione	4,00	4
PORTO	Prestazioni di servizi	1.250,00	3
PORTO	Oneri diversi di gestione	32.513,00	3

	Scritture di rettifica	Comune	PORTO	Rett D / (A)	Impatto
1	C II 3 - Crediti vs clienti ed utenti	9.597,10		- 9.597,10	-
2	C II 4 c - Altri crediti vs altri		6.025,00	- 6.025,00	-
1	D 5 d - Debiti vs altri		9.597,10	9.597,10	-
2	D 5 d - Debiti vs altri	6.025,00		6.025,00	-
3	A 1 - Proventi da tributi	32.513,00		32.513,00	-
4	A 8 - Altri ricavi e proventi diversi		4,00	4,00	-
3	A 4 c - Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.250,00		1.250,00	-
3	B 10 - Prestazioni di servizi		1.250,00	- 1.250,00	-
3	B 14 - Oneri diversi di gestione		32.513,00	- 32.513,00	-
4	B 14 - Oneri diversi di gestione	4,00	-	- 4,00	-
TOTALE				-	-

All. 3 - Variazioni rispetto all'anno precedente

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2018	Bilancio consolidato 2017	Diff.	Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	10.277.141	10.781.875	-504.733	-274.061	-1.319	-229.353
Immobilizzazioni materiali	66.233.205	66.220.105	13.100	236.956	-117.421	-106.435
Immobilizzazioni Finanziarie	1.804	1.739	65			
Totale immobilizzazioni	76.512.150	77.003.719	-491.568			
Rimanenze	11.812	26.534	-14.722	0	-14.722	0
Crediti	3.992.168	4.972.490	-980.322	-875.966	-95.052	-9.305
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	2.744	2.744	0	0	0	0
Disponibilità liquide	12.735.525	9.693.122	3.042.403	2.359.226	436.123	247.054
Totale attivo circolante	16.742.249	14.694.890	2.047.359	1.483.261	326.349	237.749
Totale ratei e risconti attivi	120.868	51.641	69.227	71.570	9.779	-12.122
TOTALE DELL'ATTIVO	93.375.267	91.750.250	1.625.018			
Patrimonio netto	64.674.880	63.424.787	1.250.092			
Fondi per rischi ed oneri	51.159	103.831	-52.671	-52.671	0	0
TFR	925.024	852.509	72.515	0	49.142	23.373
Debiti	15.593.285	14.855.280	738.005	1.038.453	-74.153	-226.295
Ratei e risconti passivi	12.130.920	12.513.843	-382.923	-189.079	-23.569	-170.275
TOTALE DEL PASSIVO	93.375.267	91.750.250	1.625.018			

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio consolidato 2018	Bilancio consolidato 2017	Diff.	Comune di Arenzano	Aral in House S.r.l.	Porto di Arenzano S.r.l.
Componenti positivi della gestione	18.822.706	18.509.146	313.560	261.604	54.305	-2.349
Componenti negativi della gestione	17.629.939	17.842.631	-212.693	343.518	-231.656	-324.555
Risultato della gestione operativa	1.192.767	666.515	526.252	-81.914	285.960	322.206
Proventi ed oneri finanziari	-244.749	-267.972	23.223	25.793	-4.293	1.723
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-535.048	-107.611	-427.437	-427.437	0	0
Proventi ed oneri straordinari	392.712	616.970	-224.258	-202.174	-22.649	565
Imposte sul reddito	322.267	502.090	-179.823	13.693	74.651	-268.167
RISULTATO DI ESERCIZIO	483.415	405.812	77.603			

Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arenzano
Bilancio consolidato al 31.12.2018

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente Relazione costituisce allegato al bilancio consolidato ai sensi di quanto previsto dal punto 5 del Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011.

La Relazione sulla Gestione si compone di una parte iniziale, riportante i principali elementi rappresentativi del Bilancio consolidato, e della Nota Integrativa.

La Nota Integrativa, oltre ai richiami normativi e di prassi sottesi alla predisposizione del bilancio consolidato, descrive il percorso che ha portato alla predisposizione del presente documento, i criteri di valutazione applicati, le operazioni infragruppo, la differenza di consolidamento e presenta le principali voci incidenti sulle risultanze di gruppo. L'articolazione dei contenuti della Nota Integrativa rispetta le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato.

Finalità del Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arenzano rappresenta la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente e dei propri organismi partecipati, sopperendo alle carenze informative e valutative dei bilanci forniti disgiuntamente dai singoli componenti del gruppo e consentendo una visione d'insieme dell'attività svolta dall'ente attraverso il gruppo.

Attribuisce altresì al Comune un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo.

Il consolidamento dei conti costituisce strumento per la rilevazione delle partite infragruppo e quindi dei rapporti finanziari reciproci, nonché per l'esame della situazione contabile, gestionale ed organizzativa, e quindi si traduce in indicatore utile anche per rispondere all'esigenza di individuazione di forme di governance adeguate per il Gruppo definito dal perimetro di consolidamento, individuato con delibera di Giunta comunale n. n. 241 del 20/12/2018 e aggiornato con delibera della Giunta comunale n. 89 del 13/06/2019.

Il bilancio consolidato costituisce uno degli strumenti attraverso cui il Comune di Arenzano intende attuare e perfezionare la sua attività di controllo sugli organismi partecipati cui è istituzionalmente e normativamente deputato, secondo quanto previsto anche dagli articoli 147 quater e 147 quinquies del D. Lgs. 267/2000.

Rispetto a tale inquadramento, occorre rilevare come gli aggiornamenti apportati al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all.4/4 del D. Lgs. 118/2011) dal DM 11/08/2017, alcune delle quali in vigore con il consolidato 2018, abbiano rafforzato la finalità tecnica e di governance dello strumento.

Le novità contenute nel DM 11/08/2017 definiscono in modo più puntuale gli obiettivi che ogni ente deve perseguire attraverso la predisposizione del bilancio consolidato, sottolineando la dimensione contabile e l'importanza che l'ente capogruppo svolga in modo incisivo ed autorevole il proprio ruolo di guida:

- Enfasi su aspetti contabili

Nel punto 1 del principio contabile si specifica come il Bilancio consolidato costituisca *“un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.”*

Sempre il punto 1 specifica l'unicità del consolidato come strumento per la rappresentazione contabile delle grandezze del gruppo: *“Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione”*

- Ruolo dell'ente capogruppo

Ancora nel punto 1 del Principio contabile applicato, è stato inserito un passaggio che punta a rafforzare il ruolo di ogni ente locale come capogruppo di un insieme di organismi che, a loro volta, sono tenuti a rispettare le direttive dello stesso ente ed a collaborare fattivamente nella messa a disposizione di tutte le informazioni ritenute utili: *“Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del “gruppo amministrazione pubblica” dell’ente locale e devono:*

- *seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;*
- *collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.”*

Con DM 29/08/2018 è stata introdotta l'appendice tecnica all'Allegato 4/4 *“Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato”* del D. Lgs. 118/2011 che, oltre ad esporre utili esempi pratici sulle procedure operative di consolidamento, fa emergere modalità tecniche di trattamento di alcune peculiarità che caratterizzano la predisposizione del Bilancio consolidato degli enti pubblici che operano in contabilità finanziaria.

L'appendice articola la procedura di consolidamento in quattro passaggi:

- Uniformità

- Aggregazione
- Eliminazione delle operazioni infragruppo
- Consolidamento

Nell'ambito della prima fase, l'appendice specifica come, a fronte di criteri di valutazione e consolidamento non uniformi adottati dall'ente capogruppo e dagli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento, sia possibile apportare scritture di pre-consolidamento in grado di garantire l'uniformità dei bilanci, ancorché si possano mantenere difformità se queste siano più idonee a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione. Rispetto a tale indicazione, tenendo conto degli esempi pratici contenuti nell'Appendice in oggetto, la predisposizione del Consolidato 2018 ha previsto la possibilità di effettuare scritture di pre-consolidamento laddove le diverse modalità di predisposizione dei bilanci degli organismi coinvolti, facessero emergere disallineamenti tecnici tra le parti, con conseguente aggiornamento delle poste contabili in essi contenute; successivamente agli eventuali interventi di pre-consolidamento, si è poi proceduto all'aggregazione dei bilanci ed all'eliminazione delle operazioni infragruppo. L'impostazione seguita nella predisposizione del Bilancio consolidato verrà ulteriormente ripresa e specificata nella nota integrativa allegata.

Con deliberazione del 22/07/2019, la Sezione Autonomie della Corte dei conti, ha approvato le *"Linee guida per la relazione dei revisori sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l'esercizio 2018"*; il documento contiene importanti indicazioni circa la finalità dello strumento: i magistrati contabili evidenziano in particolare come *"il consolidamento dei conti consenta di superare quel frazionamento dei soggetti erogatori di servizi pubblici che potrebbe rappresentare ostacolo ad una piena conoscibilità della situazione finanziaria complessiva che rappresenta condizione imprescindibile per la governabilità dei conti del Paese"*.

Secondo le linee guida richiamate, la relazione dei revisori sul bilancio consolidato si articola in sei sezioni, di seguito richiamate:

- Sezione I - Individuazione GAP e Area di Consolidamento
- Sezione II - Comunicazioni e direttive per l'elaborazione del consolidato
- Sezione III - Rettifiche di pre-consolidamento ed elisioni delle operazioni infragruppo
- Sezione IV - Verifiche dei saldi reciproci tra i componenti del gruppo
- Sezione V - Verifiche sul valore delle partecipazioni e del patrimonio netto
- Sezione VI - Verifiche sui contenuti minimi della nota integrativa

Ogni sezione si caratterizza per specifici quesiti a cui l'organo di revisione è tenuto a fornire riscontro nell'ambito della propria attività di controllo.


Rispetto al contesto di riferimento, il Comune di Arenzano, nella predisposizione del proprio bilancio consolidato, ha recepito ed applicato, nel modo più ragionevole e coerente possibile, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi ad oggi riscontrabili; per i prossimi esercizi, gli uffici vigileranno sulle novità e sugli aggiornamenti che dovessero essere formalizzati al fine di adeguare le proprie procedure ai nuovi riferimenti.

Oltre al Bilancio Consolidato, il Comune di Arenzano adotta gli ulteriori strumenti previsti dal legislatore per il monitoraggio dei rapporti con le società partecipate; tra questi assume rilievo la

redazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipate; nel corso del presente esercizio, l'ente predisporrà specifica relazione sulle conseguenze delle misure programmate nel 2018 ed approverà i nuovi interventi di razionalizzazione attraverso l'adozione del Piano 2019.

La composizione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arenzano

Il "Gruppo Comune di Arenzano" è così costituito:



Il risultato economico del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arenzano

Il bilancio consolidato del Comune di Arenzano si chiude con un utile consolidato di € 483.415,32.

L'utile consolidato scaturisce dall'insieme della gestione caratteristica, finanziaria e straordinaria:

- la gestione caratteristica consiste nell'insieme di attività "tipiche" per le quali il Comune e le società/enti operano e dalle quali conseguono proventi e sostengono costi di produzione;
- la gestione finanziaria consiste nell'insieme di operazioni legate al reperimento delle risorse finanziarie e ad investimenti finanziari;
- la gestione straordinaria consiste nell'insieme di operazioni che non sono strettamente correlate alle "attività tipiche" del Comune e delle società/enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Si riporta di seguito il Conto Economico consolidato suddiviso per le tre tipologie di gestione sopra descritte, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Arenzano:

Conto economico	Comune (Conto economico 2018)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2018
Componenti positivi della gestione	16.934.507	1.888.198	18.822.706
Componenti negativi della gestione	16.048.826	1.581.112	17.629.939
Risultato della gestione operativa	885.681	307.086	1.192.767
Proventi ed oneri finanziari	-61.483	-183.266	-244.749
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-535.048	0	-535.048
Proventi ed oneri straordinari	392.147	565	392.712
Imposte sul reddito	236.316	85.951	322.267
Risultato di esercizio	444.981	38.434	483.415

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Conto Economico** consolidato, suddivise per macro-classi.

Componenti positivi della gestione:

Macro-classe A "Componenti positivi della gestione"	Importo	%
Proventi da tributi	13.357.190	70,96%
Proventi da fondi perequativi	0	0,00%
Proventi da trasferimenti e contributi	1.127.495	5,99%
Ricavi delle vendite e prestazioni da proventi di servizi pubblici	3.856.394	20,49%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00%
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00%
Incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0	0,00%
Altri ricavi e proventi diversi	481.626	2,56%
Totale della Macro-classe A	18.822.706	100,00%

Componenti negativi della gestione:

Macro-classe B "Componenti negativi della gestione"	Importo	%
Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	376.771	2,14%
Prestazioni di servizi	5.530.273	31,37%
Utilizzo beni di terzi	411.683	2,34%
Trasferimenti e contributi	499.840	2,84%
Personale	5.493.549	31,16%
Ammortamenti e svalutazioni	2.704.255	15,34%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	14.722	0,08%
Accantonamenti per rischi	3.329	0,02%
Altri accantonamenti	8.000	0,05%
Oneri diversi di gestione	2.587.517	14,68%
Totale della Macro-classe B	17.629.939	100,00%

Proventi ed oneri finanziari:

Macro-classe C "Proventi ed oneri finanziari"	Importo	%
Proventi da partecipazioni	0	0,00%
Altri proventi finanziari	5.918	100,00%
Totale proventi finanziari	5.918	100,00%
Interessi passivi	247.692	98,81%
Altri oneri finanziari	2.975	1,19%
Totale oneri finanziari	250.667	100,00%
Totale della Macro-classe C		-244.749

Proventi ed oneri straordinari:

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Proventi da permessi di costruire	0	0,00%
Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00%
Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	619.858	97,59%
Plusvalenze patrimoniali	2.183	0,34%
Altri proventi straordinari	13.146	2,07%
Totale proventi	635.186	100,00%
Trasferimenti in conto capitale	0	0,00%

Macro-classe E "Proventi ed oneri straordinari"	Importo	%
Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	242.474	100,00%
Minusvalenze patrimoniali	0	0,00%
Altri oneri straordinari	0	0,00%
Totale oneri	242.474	100,00%
Totale della Macro-classe E		392.712

Lo Stato Patrimoniale del Gruppo di Amministrazione Pubblica

L'attivo consolidato consiste nell'insieme delle risorse impiegate nella gestione del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Arenzano.

Il passivo consolidato consiste nell'insieme delle fonti di finanziamento che il Comune e le società/enti appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica hanno reperito da soci e da terzi.

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale consolidato, suddiviso per macro-voci, con l'indicazione separata dei dati relativi al Comune di Arenzano e delle rettifiche apportate in sede di consolidamento:

Stato patrimoniale	Comune (Stato patrimoniale 2018)	Impatto dei valori consolidati	Bilancio consolidato 2018
Totale crediti vs partecipanti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.492.889	8.784.252	10.277.141
Immobilizzazioni materiali	60.835.517	5.397.688	66.233.205
Immobilizzazioni Finanziarie	812.417	-810.613	1.804
Totale immobilizzazioni	63.140.823	13.371.327	76.512.150
Rimanenze	0	11.812	11.812
Crediti	3.127.036	865.132	3.992.168
Attività finanziarie che non cost. imm.ni	0	2.744	2.744
Disponibilità liquide	11.899.393	836.132	12.735.525
Totale attivo circolante	15.026.429	1.715.820	16.742.249
Totale ratei e risconti attivi	79.544	41.324	120.868
TOTALE DELL'ATTIVO	78.246.797	15.128.471	93.375.267
Patrimonio netto	64.636.442	38.438	64.674.880
<i>di cui riserva di consolidamento</i>			4
<i>- Aral in House S.r.l.</i>			4
Fondi per rischi ed oneri	51.159	0	51.159
TFR	0	925.024	925.024
Debiti	5.238.476	10.354.809	15.593.285
Ratei e risconti passivi	8.320.720	3.810.200	12.130.920
TOTALE DEL PASSIVO	78.246.797	15.128.471	93.375.267

Il patrimonio netto presenta un incremento di € 38.438,00 dato dalla somma algebrica tra la variazione del risultato d'esercizio - pari ad € 38.434,00 - ed il totale delle riserve di consolidamento - pari ad € 4,00.

Di seguito la composizione sintetica, in termini percentuali, delle principali voci di **Stato Patrimoniale** consolidato:

Stato patrimoniale	Importo	%
Totale crediti vs partecipanti	0	0,00%
Immobilizzazioni immateriali	10.277.141	11,01%
Immobilizzazioni materiali	66.233.205	70,93%
Immobilizzazioni Finanziarie	1.804	0,00%
Totale immobilizzazioni	76.512.150	81,94%
Rimanenze	11.812	0,01%
Crediti	3.992.168	4,28%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	2.744	0,003%
Disponibilità liquide	12.735.525	13,64%
Totale attivo circolante	16.742.249	17,93%
Totale ratei e risconti attivi	120.868	0,13%
TOTALE DELL'ATTIVO	93.375.267	100,00%
Patrimonio netto	64.674.880	69,26%
Fondi per rischi ed oneri	51.159	0,05%
TFR	925.024	0,99%
Debiti	15.593.285	16,70%
Ratei e risconti passivi	12.130.920	12,99%
TOTALE DEL PASSIVO	93.375.267	100,00%

COMUNE DI ARENZANO
Città metropolitana di Genova

Relazione dell'Organo di Revisione sul Bilancio
Consolidato del gruppo "Amministrazione
Pubblica del Comune di Arenzano" per
l'esercizio 2018

Revisore Unico

(nominato con delibera n. 43 del Consiglio Comunale in data 25.10.2018 per il triennio 2018-2021)

Dott. PIERO GHERSI

COMUNE DI ARENZANO
Città metropolitana di Genova

ORGANO DI REVISIONE
Verbale n. 24/2019

RELAZIONE SUL RENDICONTO CONSOLIDATO 2018

L'Organo di Revisione, preso atto che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs n. 118/2011, disciplina la modalità di predisposizione del bilancio medesimo che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c) del citato decreto, deve essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 20.12.2018 sono stati individuati, nell'ambito degli Enti/società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano, gli enti/società che rientrano nel perimetro di consolidamento con approvazione delle comunicazioni e direttive per la predisposizione del bilancio consolidato 2018;
- che a seguito delle intervenute novità normative circa i criteri e le modalità di definizione del perimetro di consolidamento, la delibera indicata è stata aggiornata con nuova delibera della Giunta Comunale n. 89 del 13.6.2019;

ha esaminato:

1. il bilancio consolidato chiuso alla data del 31.12.2018, costituito dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 11 del D.Lgs n. 118/2011;
2. la Nota Integrativa e gli allegati;
3. la Relazione sulla gestione;
4. la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio consolidato 2018 e gli allegati relativi alle società rientranti nell'area di consolidamento del Gruppo;

ha operato ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali";
- del D.Lgs 23.6.2011 n. 118 e s.m. ed in particolare degli artt. 11-bis, 11-ter, 11-quater e 11 quinquies;
- del DPR 31.1.1996 n. 194;
- dello Statuto e del Regolamento di contabilità;
- dei principi contabili per gli enti locali;

- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio consolidato 2018 del gruppo "Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano" che forma parte integrante del presente verbale.

Sanremo, 20.9.2019

Il Revisore Unico



(Firmato digitalmente)

Dott. Gherzi Piero

Relazione dell'Organo di Revisione sul Bilancio Consolidato del gruppo “Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano” per l'esercizio 2018

L'ORGANO DI REVISIONE

Premesso che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, allegato n. 4/4 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m., recita letteralmente che gli enti “redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”, e “in particolare il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”;

preso atto dello schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2018 del gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano, di cui alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 164 del 5.9.2019, composto dai seguenti documenti:

1. Conto Economico e Stato Patrimoniale;
2. Nota Integrativa;
3. Relazione sulla gestione consolidata;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 241/2018 e n. 89/2019 con le quali, in applicazione del “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”, citato nella premessa, sono stati approvati per l'anno 2018 i seguenti due elenchi:

Elenco enti/società ricompresi nel gruppo “Amministrazione Pubblica Comune di Arenzano” per il Bilancio Consolidato:

Società/ Ente	Quota Comune Arenzano	Capitale sociale/ Fondo di dotazione	Natura giuridica	Riferimenti	Classificazione
Aral in House srl	100%	669.500,00	società di capitali a totale partecipaz. pubblica	Art. 11 quater D.Lgs 118/2011	società controllata
Porto di Arenzano srl	100%	10.000,00	società di capitali a totale partecipaz. pubblica	Art. 11 quater D.Lgs 118/2011	società controllata
Centro Malerba - Formazione e Lavoro S.c.r.l. in liquidazione	34,50%	84.337,00	società di capitali a totale partecipaz. pubblica. Inattiva	Art. 11 quinquies D.Lgs 118/2011	società partecipata
Consorzio Energia Liguria	0,0067%	71.100,00	Consorzio con attività esterna a partecipazione mista	Art. 11 ter D.Lgs 118/2011	ente strumentale partecipato

Elenco enti/società ricompresi nel perimetro di consolidamento del gruppo “Amministrazione Pubblica di Arenzano” per il Bilancio Consolidato:

Società/ Ente	Quota Comune Arenzano	Natura giuridica	Riferimenti	Classificazione	Metodo consolidamento
Aral in House srl	100%	società di capitali a totale partecipaz. pubblica	Art. 11 quater D.Lgs 118/2011	società controllata	integrale
Porto di Arenzano srl	100%	società di capitali a totale partecipaz. pubblica	Art. 11 quater D.Lgs 118/2011	società controllata	integrale

Rispetto agli organismi ricompresi nel gruppo “Amministrazione Pubblica di Arenzano” sono stati esclusi dal perimetro di consolidamento il Consorzio Energia Liguria e il Centro Malerba Formazione e Lavoro S.c.r.l. in liquidazione in quanto tali enti presentano parametri economico-patrimoniali inferiori alla soglia obbligatoria per il consolidamento. Per quanto riguarda il Centro Malerba i dati acquisiti si riferiscono all'ultimo bilancio disponibile riferito all'esercizio 2015.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.4.2019 di approvazione del Rendiconto della gestione del Comune di Arenzano relativa all'esercizio 2018, comprendente il Conto Economico e il Conto del Patrimonio redatti secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs n. 118/2011;

Rilevato e preso atto che:

- l'area di consolidamento del gruppo "Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano" è composta, come sopra rappresentato, da due società controllate, oltre il Comune di Arenzano quale ente capogruppo ;
- il valore delle partecipazioni iscritte nel patrimonio dell'Ente capogruppo è stato rilevato con il metodo del patrimonio netto alla data del rendiconto;
- il metodo di consolidamento scelto per la redazione del bilancio consolidato è il metodo integrale;
- l'identificazione delle operazioni infragruppo è stata effettuata sulla base dei bilanci e delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio;
- la rideterminazione dei saldi ha tenuto conto, oltre che delle poste contabili tra L'Ente capogruppo e le società partecipate facenti parte del consolidato (consolidamento in senso verticale), anche delle altre posizioni reciproche infra-gruppo (consolidamento in senso orizzontale);
- i criteri di valutazione delle voci di bilancio sono chiaramente esposti al punto 4) della Nota Integrativa;
- il criterio di valutazione dei crediti del Comune di Arenzano è dato dal valore nominale al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo gli importi previsti per legge;
- gli ammortamenti del Comune di Arenzano comprendono tutte le quote delle immobilizzazioni iscritte nello Stato Patrimoniale;
- l'esercizio finanziario 2018 è il terzo per il quale viene redatto il Bilancio Consolidato;

Preso atto che il risultato economico consolidato risulta pari ad Euro 483.415,32 si rappresentano nei prospetti che seguono le principali voci del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale consolidati e, ai fini di raffronto, i valori relativi all'esercizio precedente e le intervenute variazioni:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	Bilancio consolidato	Bilancio consolidato	Variazioni
	2018	2017	
A) Componenti positivi di gestione	18.822.705,83	18.509.146,09	313.559,74
B) Componenti negativi di gestione	17.629.938,54	17.842.631,10	-212.692,56
Differenza A-B	1.192.767,29	666.514,99	526.252,30
C) Proventi ed oneri finanziari	-244.748,97	-267.972,00	23.223,03
D) Rettifiche di valore di attività finanz.	-535.048,00	-107.611,00	-427.437,00
E) Proventi ed oneri straordinari	392.712,11	616.970,14	-224.258,03
Risultato prima delle imposte	805.682,43	907.902,13	-102.219,70
Imposte	322.267,11	502.089,64	-179.822,53
Risultato di esercizio	483.415,32	405.812,49	77.602,83
di cui di pertinenza di terzi	0,00	356.703,16	-356.703,16

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
	Bilancio consolidato	Bilancio consolidato	Variazioni
	2018	2017	
ATTIVO			
A) Crediti v/ lo Stato e altre Amministraz.	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	76.512.150,16	77.003.718,61	-491.568,45
C) Attivo circolante	16.742.249,08	14.694.890,25	2.047.358,83
D) Ratei e risconti	120.868,17	51.640,77	69.227,40
Totale attivo	93.375.267,41	91.750.249,63	1.625.017,78
PASSIVO			
A) Patrimonio netto	64.674.879,69	63.424.787,38	1.250.092,31
B) Fondi rischi ed oneri	51.159,19	103.830,68	-52.671,49
C) Trattamento fine rapporto	925.024,00	852.509,00	72.515,00
D) Debiti	15.593.284,87	14.855.279,93	738.004,94
E) Ratei e risconti	12.130.919,66	12.513.842,64	-382.922,98
Totale passivo	93.375.267,41	91.750.249,63	1.625.017,78
CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	3.015.109,16	2.597.937,23	417.171,93
2) Beni di terzi uso	0,00	0,00	0,00
3) Beni ati uso a terzi	0,00	0,00	0,00
4) Garanzie prestate ad Amministraz. Pubbl.	0,00	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllarte	0,00	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00
7) Garanzie prestate ad altre imprese	0,00	0,00	0,00
Totale Conti d'ordine	3.015.109,16	2.597.937,23	417.171,93

preso atto che il Comune di Arenzano, nella sua qualità di capogruppo, con note Prot. 2840 e 2845 dell'11.2.2019 e note Prot.15034 e 15037 del 24.7.2019 ha trasmesso, a ciascuno degli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, l'elenco degli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento del Comune e sono state impartite le direttive e le comunicazioni previste per la redazione del bilancio consolidato 2018, in particolare sono stati richiesti:

1. il Bilancio ordinario 2018
2. il Bilancio 2018 riclassificato secondo gli schemi del D.Lgs 118/2011 (per i soggetti che utilizzano schemi diversi)
3. informazioni aggiuntive funzionali alla predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato
4. il dettaglio dei rapporti infragruppo;

e che i vari organismi partecipati ricompresi nel perimetro di consolidamento hanno trasmesso i dati relativi alle operazioni infragruppo;

preso atto che nell'allegato 2 è riportato l'elenco e la descrizione delle scritture di pre-consolidamento e di rettifica apportate al bilancio consolidato 2018, articolate in base ai diversi rapporti intercorrenti tra gli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento;

preso atto che le scritture inerenti le operazioni infragruppo sono state effettuate successivamente all'attività di conciliazione dei crediti/debiti tra ente e propri organismi partecipati ai sensi di quanto previsto dalla lett. j) del comma 6

dell'art. 11 del D.Lgs 118/2011. Nel seguente prospetto sono riportati i debiti/crediti rilevati in base al suddetto adempimento ed i crediti/debiti considerati nell'ambito delle operazioni infragruppo:

	RAPPORTO	Rendiconto		Consolidato	
		Crediti	Debiti	Crediti	Debiti
1a	Comune di Arenzano	24.000,00	294.944,98	24.000,00	273.146,00
1b	ARAL in House S.r.l.	294.944,98	24.000,00	273.146,00	24.000,00
2a	Comune di Arenzano	9.957,10	6.025,00	9.597,10	6.025,00
2b	ARAL in House S.r.l.	6.025,00	9.597,10	6.025,00	9.597,10

La differenza riscontrata nelle voci crediti/debiti di Comune di Arenzano/ARAL in House srl, tra i dati dell'asseverazione eseguita in fase di rendiconto e quelli in sede di consolidamento, è così dimostrata;

- in sede di rendiconto sono confrontate risultanze di natura finanziaria derivanti dal conto di bilancio dell'ente capogruppo e quindi di impegni di spesa determinati da imponibile maggiorato dall'IVA di legge, mentre in sede di bilancio consolidato il confronto avviene tra grandezze di natura economico-patrimoniale, conseguentemente il rapporto debito/credito è relativo alla sola base imponibile delle fatture;
- nell'esercizio 2018 in sede di asseverazione è stata omessa, per errore materiale, una fattura emessa dalla società ARAL in House srl, sia da parte del Comune di Arenzano, sia dalla società ARAL stessa. La fattura in argomento è la n. 101/19 di Euro 9.926,64 (Iva compresa di Euro 1.790,05) regolarmente emessa dalla società ARAL l'11.2.2018 riferita ad un servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico effettuato nel 2018, prestazione provvista di regolare copertura finanziaria nel bilancio del Comune di Arenzano all'impegno n. 1771/2018.

Rispetto alla differenze riscontrate in merito alle partite reciproche non si è reso necessario alcun riallineamento.

ricordato il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (all. 4/4 D.Lgs 118/2011) come indicato all'esempio n. 4 dell'Appendice, la determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il valore d'iscrizione della partecipazione con il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento; da tale confronto può risultare una differenza positiva da annullamento o una differenza negativa da annullamento. In punto è stato effettuato il confronto tra il valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale dell'ente capogruppo al 31.12.2018 ed il valore del patrimonio netto alla stessa data (al netto del risultato di esercizio) dei singoli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento.

In base ai principi contabili richiamati in caso di differenza positiva di consolidamento è stato proceduto a rilevare una sopravvenienza economica passiva nell'ambito del Conto economico consolidato secondo quanto indicato

al punto 56 del principio contabile OIC n. 7, in caso di differenza negativa di consolidamento è stato proceduto ad alimentare le riserve del patrimonio netto consolidato come indicato al punto 58 del Principio contabile OIC n. 17.

Nel seguente prospetto sono indicate le modalità di determinazione delle differenze di consolidamento al 31.12.2018 per ogni singolo organismo, in cui è evidenziata una differenza di consolidamento negativa di Euro 4,00 che è stata iscritta nel bilancio consolidato come previsto dal principio contabile sopracitato:

Organismo partecipato	% Partecipaz. Comune di Arenzano	Classificaz.	Metodo consolidamento	% di consolidamento	Valore partecipaz. al 31/12/2018 nel bilancio della proprietaria	Valore Patrimonio netto al 31/12/18 (al netto risultato esercizio)	Differenza di consolidamento
ARAL in House srl	100	soc. controllata	integrale	100	802.345,00	802.349,00	-4,00
Porto Arenzano Spa	100	soc. controllata	integrale	100	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale					812.345,00	812.349,00	-4,00

osservato e dà atto che il percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del gruppo "Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano" è stato elaborato nel rispetto delle disposizioni normative di riferimento e delle indicazioni di prassi rappresentate dal Principio contabile applicato, oggetto di costante monitoraggio applicativo da parte della Commissione Arconet; gli ultimi interventi normativi di interesse per la predisposizione del bilancio consolidato sono stati introdotti dal DM 11.8.2017 e dal DM 29.8.2018: il primo decreto ha aggiornato in modo rilevante le indicazioni contenute nel Principio contabile applicato (all. 4/4 del D.Lgs 118/2011) ridefinendo le finalità del documento di gruppo ed ampliando le modalità applicative di definizione del perimetro di consolidamento, alcune delle quali entrate in vigore con il presente bilancio consolidato; il secondo decreto ha introdotto un'importante appendice operativa che chiarisce alcuni passaggi procedurali e le ricadute tecniche del percorso di consolidamento, i cui risvolti pratici sono stati recepiti nella stesura del documento in oggetto.

Tanto ricordato, come si legge nella nota integrativa al bilancio consolidato, gli uffici comunali hanno profuso il massimo impegno per ottemperare all'adempimento, coinvolgendo, per quanto possibile, gli organismi partecipati. Ciò stante con il consolidarsi dello strumento si dovranno eliminare alcune criticità per migliorare ancora tutti i passaggi procedurali per la predisposizione del predetto documento contabile di gruppo. Si consiglia in punto il rafforzamento dei servizi interessati e l'incremento delle risorse a questo fine mirate.

Tenuto conto di tutto quanto esposto,

l'Organo di revisione

ritenuto che il Bilancio consolidato del gruppo "Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano", per l'esercizio 2018, ed i relativi allegati, siano conformi alle norme che ne disciplinano i principi e i criteri di redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato

economico della complessiva attività svolta dall'Ente capgruppo attraverso le proprie articolazioni organizzative e le sue società coltrollate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 comma 1, lett. D-bis) del D.Lgs n. 267/2000, all'art. 11 bis del D.Lgs n. 118/2016 e del regolamento di contabilità, ritenuto che rimanga immutata la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, esprime

PARERE FAVOREVOLE

all' approvazione del bilancio consolidato del gruppo "Amministrazione Pubblica del Comune di Arenzano", per l'esercizio finanziario 2018.

Sanremo, 20.9.2019



(Firmato digitalmente)

Dott. Gherzi Piero